

TRIBUNALE DI TREVISO
Sezione Fallimentare

Procedura di Concordato Preventivo della società:

CONTARINI VINI E SPUMANTI S.P.A.

in concordato preventivo con continuità aziendale ex Art. 186 – bis LF.

RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE EX ART. 172 L.F.

Reg.C.P.: **10/2013**

Decreto del: **16.07.2013**

Giudice Delegato: **Dott. ssa Caterina Passarelli**

Commissario Giudiziale: **Dott. Luigi Di Fant**

1. IL RICORSO ED IL DECRETO DI AMMISSIONE. FORMALITÀ E ADEMPIMENTI	4
1.1. IL RICORSO	4
1.2. IL DECRETO DI AMMISSIONE	6
1.3. ADEMPIMENTI INIZIALI DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE	7
2. CENNI STORICI DELLA SOCIETÀ	8
3. CAUSE DELLO STATO DI CRISI	11
3.1. LE CAUSE DELLO STATO DELLA CRISI INDIVIDUATE DALLA SOCIETÀ DEBITRICE	11
3.2. ANALISI DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE SULLO STATO DELLA CRISI	13
4. CONDOTTA DEL DEBITORE	20
5. ILLUSTRAZIONE DELLA PROPOSTA DEL DEBITORE	25
5.1 LA PROPOSTA DI CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE EX ART. 186 BIS L.F.25	
5.1.1 <i>Le passività del Concordato</i>	30
5.1.2 <i>L'attivo concordatario</i>	31
5.1.3 <i>I tempi di pagamento</i>	34
5.1.4 <i>La relazione dell'attestatore</i>	36
5.1.5 <i>La convenienza del Concordato rispetto al fallimento</i>	39
5.1.6 <i>Iter della procedura di Concordato</i>	40
6. VERIFICHE DELLE POSTE DELLA PROPOSTA E RICONCILIAZIONE DELLE STESSE DA PARTE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE	41
6.1. LE PRINCIPALI ATTIVITÀ DI VERIFICA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE	41
6.2. LA VERIFICA DELL'ATTIVO CONCORDATARIO	45
6.2.1 <i>Liquidità</i>	47
6.2.2 <i>Realizzi Azienda</i>	47
6.2.3 <i>Rimanenze di magazzino</i>	49
6.2.4 <i>Crediti commerciali</i>	50
6.2.5 <i>Crediti tributari</i>	52
6.2.6 <i>Altri crediti</i>	54
6.2.7 <i>Altre attività finanziarie</i>	55
6.2.8 <i>Altre immobilizzazioni finanziarie</i>	57
6.2.9 <i>Crediti rilevati nei confronti del sistema bancario</i>	57
6.2.10 <i>La riserva sull'azione di responsabilità</i>	58
6.3. LA VERIFICA DEL PASSIVO CONCORDATARIO	59

6.3.1	Spese di Procedura.....	62
6.3.2	Altre spese prededucibili.....	63
6.3.3	Fondi Rischi prededucibili	64
6.3.4	Debiti Vs Dipendenti	68
6.3.5	Debiti Vs Professionisti	69
6.3.6	Debiti Vs Agenti	70
6.3.7	Debiti Vs Artigiani.....	72
6.3.8	Debiti Vs Coltivatori diretti/Coop Agricole	73
6.3.9	Debiti Tributari.....	75
6.3.10	Debiti Vs Enti Previdenziali.....	76
6.3.11	Mutui Ipotecari.....	78
6.3.12	Finanziamento Simest	78
6.3.13	Altri Debiti Privilegiati	79
6.3.14	Fondo Interessi Creditori Privilegiati	79
6.3.15	Debiti verso Banche.....	80
6.3.16	Debiti Vs altri Finanziatori.....	83
6.3.17	Debiti Vs Fornitori.....	83
6.3.18	Altri Debiti Chirografari	83
6.3.19	Interessi e Sanzioni	84
6.3.20	Fondo Rischi Debiti Chirografari.....	84
6.4.	DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO CONCORDATARIO	85
7.	SITUAZIONE ALTERNATIVA DEL C.P. CON IL FALLIMENTO.....	87
8.	GIUDIZIO E CONCLUSIONI SULLA FATTIBILITÀ DEL PIANO.....	89
9.	ALLEGATI ALLA RELAZIONE	92

1. IL RICORSO ED IL DECRETO DI AMMISSIONE. FORMALITÀ E ADEMPIMENTI

1.1. Il Ricorso

La Società CONTARINI VINI E SPUMANTI S.P.A., con sede legale in Conegliano (TV), Via San Giuseppe 13/G, C.F. e P.I. 02434120263, in persona del legale rappresentante Sig. LUCA TOMBACCO, nato a Conegliano (TV) il 16.12.1962, residente a Vazzola (TV), Via G. Cantore 37, codice fiscale TMBLCU62T16C957Y, in forza dei poteri conferitigli dai Consigli di Amministrazione del 31.1.2013 a rogito Notaio Alberta Corsi di Treviso, Rep. 3.341 e del 4.6.2013 a rogito Notaio Alberta Corsi di Treviso, Rep. 3558, ha depositato in data 6.2.2013, presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Treviso, ricorso ex art. 161, VI° c., L.F. avanti l'intestato Tribunale di Treviso, Sez. Fallimentare, chiedendo:

a) l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, con riserva di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui all'art. 161, II° e III° comma, L.F., entro il termine di giorni 60, salve eventuali proroghe ai sensi di legge;

b) l'autorizzazione allo scioglimento, ex art. 169 bis L.F., dei contratti in corso di esecuzione indicati nel ricorso stesso (bancari, di factoring e in strumenti finanziari) o, in alternativa, la sospensione dei medesimi con riserva di richiederne lo scioglimento definitivo contestualmente alla presentazione della proposta e del piano concordatario.

Il Tribunale adito, con decreto del 7.2.2013, concedeva il termine di 60 giorni per il deposito della proposta, del piano e della

documentazione relativa, autorizzando ex art. 169 bis L.F., lo scioglimento dei contratti in strumenti finanziari in essere e la sospensione dei contratti bancari di c/c e dei contratti di factoring.

A seguito di istanza motivata di data 2.4.2013, il Tribunale, con provvedimento di pari data, concedeva la proroga sino al 7.6.2013 per il deposito del piano e della proposta concordataria.

Successivamente, su istanza della ricorrente, il Tribunale, con provvedimento del 16.4.2013, autorizzava lo scioglimento di un ulteriore contratto in strumenti finanziari e disponeva la sospensione di un contratto di noleggio di autovettura e con provvedimento 22.5.2013 la società veniva autorizzata allo scioglimento definitivo dei contratti bancari di c/c e dei contratti di factoring.

Nel termine concesso, la società, in data 7.6.2013, ha depositato il Piano Concordatario ex art. 160 e ss., L.F. corredato dalla prevista documentazione di legge, che prevedeva non già, come originariamente deliberato, la “continuità aziendale”, bensì la cessione integrale di tutti i suoi beni ed il realizzo di tutte le ulteriori attività patrimoniali, esistenti e sopravvenute. Il Piano prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili ex art. 111 L.F., sorti in funzione della procedura, ovvero in occasione di essa, il pagamento integrale, per capitale ed interessi, dei crediti muniti di prelazione ed aventi titolo o causa antecedenti al deposito della domanda ed il soddisfacimento parziale dei creditori chirografari aventi titolo o causa antecedenti al deposito della domanda, nella misura variabile dal 11,4 % al 14,8 %, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, comunque derivante dall'esecuzione del Piano Concordatario. I

pagamenti sono ipotizzati, in tempi diversificati, tra il gennaio ed il dicembre del 2014.

Il Tribunale, esaminata la domanda, ritenuto che lo schema proposto comporti un inquadramento della fattispecie nell'ambito del concordato in continuità aziendale ex art.186 bis, con provvedimento del 24.6 assegnava termine di quindici giorni al fine di acquisire un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa, nonché l'attestazione che la prosecuzione dell'attività d'impresa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori; chiedeva, inoltre, l'elenco analitico degli agenti in forza ed autorizzava lo scioglimento di un contratto di noleggio.

1.2. Il decreto di ammissione

A seguito del puntuale deposito, da parte della società ricorrente, dell'integrazione documentale richiesta, il Tribunale, in data 17.07.2013 ha dichiarato aperta la procedura di Concordato Preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis L.F., delegato alla procedura il Giudice Dott.ssa Caterina Passarelli, nominato Commissario Giudiziale il sottoscritto Dott. Luigi Di Fant.

Con il medesimo decreto il Tribunale, ha disposto:

- la convocazione dei creditori innanzi al Giudice Delegato per l'udienza del giorno 17.10.2013 alle ore 12.30 presso il Tribunale di Treviso, piano V, al fine di votare sulla proposta del debitore;
- che il commissario giudiziale provveda alla comunicazione ai creditori fino al 31 luglio 2013 del decreto di apertura del concordato a

norma dell'art.171 L.F.;

- che la società nel termine di 15 giorni depositi presso la Banca Nazionale del Lavoro, Filiale di Treviso, la somma di Euro 80.000,00 pari a circa il 50% delle spese di procedura.

E' stata infine autorizzata la ricorrente allo scioglimento dei contratti di agenzia indicati nell'elenco depositato agli atti.

1.3. Adempimenti iniziali del Commissario Giudiziale

Il sottoscritto Commissario Giudiziale, successivamente all'accettazione della carica in data 19.7.2013, ha provveduto agli adempimenti di rito, e più precisamente:

- ✓ ad inviare a n. 475 creditori la comunicazione ex art.171 L.F., nel termine del 31.07.2013 indicato nel decreto di ammissione, all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata risultante dal Registro delle Imprese o, in mancanza, a mezzo raccomandata a/r;
- ✓ alla trascrizione del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo al P.R.A essendo la società proprietaria solo di beni mobili registrati e comunicando al Conservatore dei Registri Immobiliari copia del Decreto di apertura della procedura;
- ✓ alla partecipazione alla verifica dell'inventario del magazzino da trasferire all'affittuario e alla valutazione dello stesso con l'assistenza di Esperto in enologia nominato dal tribunale di Treviso su istanza dello scrivente, il cui verbale è stato depositato in cancelleria del Tribunale in data 29.8.2013;
- ✓ alla redazione dell'inventario delle attività del concordato ex art. 172

L.F. depositato presso la Cancelleria Fallimentare in data 3.10.2013 ;

- ✓ alla sottoscrizione del contratto di conto corrente relativo al deposito della somma di Euro 80.000,00, versata dalla società CVS a titolo di acconto spese della procedura, presso la BNL di Treviso;
- ✓ all'esame della documentazione contabile della società ai fini della verifica e del riscontro dell'elenco dei creditori e debitori ai sensi dell'art.171 L.F.;

Ed inoltre:

- ✓ alla partecipazione agli incontri con i dipendenti e le Organizzazioni Sindacali per la sottoscrizione degli accordi di cui all'Art. 411 c.p.c.;
- ✓ alla partecipazione alla sottoscrizione presso la Provincia di Treviso per la richiesta di ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria;
- ✓ alla partecipazione al rogito notarile per la sottoscrizione del contratto di affitto d'azienda e il preliminare di vendita della stessa;
- ✓ alla circolarizzazione di lettere alla clientela per la verifica dei crediti in essere e della regolarità delle cessioni di credito effettuate;
- ✓ alla circolarizzazione di lettere nei confronti dei creditori al fine della verifica del passivo evidenziato nel piano concordatario;

2. CENNI STORICI DELLA SOCIETÀ

Contarini Vini e Spumanti (CVS) è un'azienda storica del settore vitivinicolo, costituita dalla Famiglia Tombacco negli anni '50 con l'originaria denominazione "Vinicola del Piave" (successivamente "Cà Vendramin") ed operante nel territorio di Conegliano rinomato nel settore

dei vini ed in particolare degli spumanti. Formalmente è stata costituita in data 1.12.1992.

La società è attualmente amministrata da un consiglio di Amministrazione formato dalle persone di: Tombacco Luca (dimissionario), presidente, Corrado Ratti e Bortolon Vittorio, consiglieri.

Il Collegio Sindacale è composto dai Signori Morandin Dott. Franco, Presidente, Borsato Dott. Mario e Pessotto Dott. Renzo, sindaci effettivi.

L'attuale compagine sociale è così composta:

1. CEDINCO SRL, n. azioni 168.640 pari al 32,6% del C.S.;
2. RATTI SERGIO, n. azioni 70.050 pari al 13,5% del C.S.;
3. RATTI STEFANIA, n. azioni 73.780 pari al 14,2% del C.S.;
4. RATTI CORRADO, n. azioni 10.540 pari al 2% del C.S.;
5. SANTACATERINA MARIA, n. azioni 47.430 pari al 9,2% del C.S.;
6. FAGARAZ LIA, n. azioni 21.080 pari al 4,1% del C.S.;
7. TOMBACCO RICCARDO, n. azioni 21.080 pari al 4,1% del C.S.;
8. CANTINA SOCIALE VIGNAIOLI, n. azioni 105.400 pari al 20,3% del C.S..

L'oggetto sociale è il commercio all'ingrosso di uve e la produzione e commercio al minuto e all'ingrosso di vini, acque e bevande gassate, birra, succhi di frutta, acquaviti e liquori, ed altri prodotti consimili, la lavorazione e l'imbottigliamento dei vini. Inoltre il commercio al dettaglio e per corrispondenza telefonica e telematica, il commercio al dettaglio con propri punti vendita e il commercio al dettaglio con concessioni in franchising.

La ricorrente impiegava 43 dipendenti ed interveniva nel controllo totale della filiera grazie alla interposizione della Cooperativa Vignaioli Veneto Friulani, socia azionaria e più importante realtà produttiva della provincia di Treviso.

L'azienda dispone di una capacità produttiva di hl 15.000 per la produzione di vini e frizzanti, caratterizzata dall'attenta gestione della materia prima a garanzia del mantenimento della qualità.

La ricorrente, in particolare: a) può disporre di hl 40.000 (su un totale di hl 100.000 di stoccaggio) di vasche termo condizionate per l'idonea conservazione del vino; b) fa uso delle più moderne tecnologie nello svolgimento del processo produttivo, fino all'imbottigliamento e dispone di qualificate certificazioni.

Il fatturato è distribuito tra clienti esteri (80%: Germania, Austria, Svizzera, Belgio, Olanda, Inghilterra, USA, Canada, Brasile, Russia) e clienti italiani (20%).

La clientela di riferimento è la Grande Distribuzione Organizzata (a marchio proprio ed a marchio di terzi) ed il canale Ho.Re.Ca (Hotel, Restaurant, Caffè).

Il 60% dei volumi di vendita è riconducibile ai vini spumanti e frizzanti, con particolare riferimento al Prosecco (rispetto al quale CVS è il quinto operatore in Italia).

3. CAUSE DELLO STATO DI CRISI

3.1. Le cause dello stato della crisi individuate dalla società debitrice

Le cause della crisi sono, secondo la società debitrice, da ricercarsi in molteplici fattori. Nel ricorso si afferma che, in generale, la causa principale può essere ravvisata nell'incapacità di CVS di reagire con prontezza alla grave crisi economica che ha colpito i mercati globali e quello nazionale in particolare, incidendo profondamente sui consumi.

Più in particolare, nel corso degli ultimi anni, CVS ha continuato a perseguire una politica di forte espansione delle vendite, soprattutto nei mercati stranieri, nella convinzione che la più ampia diffusione del marchio ne avrebbe potenziato la capacità attrattiva, con positivo effetto di trascinamento sulle vendite di tutte le famiglie di vini prodotti (non necessariamente legati al prosecco di Conegliano).

Si è scelto, conseguentemente, di privilegiare il canale distributivo della GDO (Grande Distribuzione Organizzata) in tutti i mercati di vendita, con progressiva compressione dei margini di ricavo.

La ricorrente non è stata in grado di ribaltare i costi di produzione (ed in particolare il costo d'acquisto del vino sfuso e del mosto dai produttori) sui prezzi di vendita, finendo col generare marginalità negative.

Nel solo triennio 2009 – 2011 i costi industriali della CVS sono aumentati dal 78% all'87% dei ricavi netti, principalmente per la fluttuazione del costo del vino, che ha continuato ad aumentare durante l'intero 2012, travolgendo ogni previsione di budget della ricorrente.

In queste condizioni CVS, obbligata comunque ad evadere le commesse aperte e soddisfare i grandi volumi di fornitura richiesti dalla GDO e nell'impossibilità di negoziare al ribasso i prezzi di acquisto delle materie prime, si è trovata ad operare con margini operativi lordi negativi.

La compagine amministrativa della società, a partire dal mese di luglio 2012, ha cercato di far fronte alla crisi sulla base di un percorso di risanamento fondato sui seguenti capisaldi:

- razionalizzazione del portafoglio prodotti, privilegiando le produzioni legate ai marchi propri e comunque a maggior valore aggiunto;
- rafforzamento in ambito nazionale del canale distributivo HO.RE.CA (il più remunerativo in termini di marginalità);
- selezione dei clienti in relazione all'effettiva redditività;
- diversificazione delle fonti di approvvigionamento;
- riorganizzazione del processo produttivo su due turni, in conseguenza della inevitabile contrazione della produzione;
- riduzione delle spese per manutenzione legate alla minor intensità produttiva;
- riduzione generale dei costi fissi (amministrativi, produttivi e commerciali).

Al fine di risolvere il grave stato di crisi, la Società intratteneva rapporti con vari interlocutori, quali Mack & Schule; Mid Equity Partner (Giordano Vini); Europa Investimenti; Ferrari Spumanti; Gruppo ILVA di Saronno; Gruppo Serena; Mionetto; Igrista Vinae (San Pietroburgo); Fondo Aliante (Contri Spumanti).

L'esplosione degli oneri finanziari e l'impossibilità di gestire l'ingente esposizione debitoria accumulata nei confronti dei fornitori hanno reso, peraltro, impercorribile la via del risanamento, imponendo il ricorso alla procedura di concordato preventivo.

Nelle more della formalizzazione della proposta concordataria, all'esito di un processo di "due diligence" condotto dai terzi interessati, e delle conseguenti trattative negoziali, la Società individuava nell'investitore russo JSC Igristie Vina, per il tramite della neocostituita Contarini Vini e Spumanti S.r.l., il partner maggiormente accreditato per la definizione del trasferimento del proprio compendio aziendale (costituito da beni immobili, mobili e da marchi), sulla scorta di un'offerta irrevocabile sino al 30 giugno 2013, successivamente prorogata al 30.07.2013. Su detta proposta è stata conseguentemente imperniata l'attuale procedura concorsuale.

3.2. Analisi del Commissario Giudiziale sullo stato della crisi

Dalle informazioni ricevute dallo scrivente Commissario Giudiziale, è emerso che effettivamente uno dei motivi principali del dissesto è da imputare ad una politica di vendita espansionistica improntata sulla commercializzazione nei confronti della Grande Distribuzione Organizzata, la quale permette sì di poter raggiungere importanti fatturati, ma impone di converso, condizioni particolarmente rigide e poco remunerative.

In un mercato che si è appalesato con prezzi delle materie prime (in particolare del vino) in crescita, non potendo modificare i prezzi di vendita contrattualmente previsti, l'azienda si è presto ritrovata a

sopportare marginalità negative, accumulando così perdite. Detta circostanza era ben nota nell'ambiente.

Di fatto questa può essere una delle cause, quella più recente e quantomeno quella che ha maggiormente inciso, ma sicuramente non è l'unica. Il problema pare esista da tempo e non è stato volutamente appalesato in precedenza, mediante l'utilizzo di sofisticati sistemi non leciti.

Leggendo gli atti del ricorso e della relazione dell'attestatore, si apprende che il ***"bilancio al 31.12.2012, recentemente approvato dal CdA, riporta una perdita complessiva di Euro 27.287.139, in parte non rilevata nei precedenti esercizi (anche in ragione di disfunzioni del software gestionale di CVS, successivamente revisionato), ed in parte conseguenza delle puntuali svalutazioni effettuate con applicazione di criteri di liquidazione, anche sulla scorta dell'attività di auditing effettuata dalla società di revisione Mazar S.p.A.."***

Detta società ha predisposto una relazione a seguito di un'attività di revisione straordinaria, mediante la quale sono state rilevate molteplici differenze tra i dati contabili ed i dati esposti in bilancio, evidenziando specifici disallineamenti nelle voci afferenti i fornitori, il magazzino, i crediti; inoltre ha suggerito una consistente svalutazione dei cespiti in quanto assolutamente non in linea con i valori effettivi. La relazione predisposta da Mazar è stata chiesta in visione dal sottoscritto, ma non è stata fornita.

Dal verbale del Collegio Sindacale del 15.05.2013, riunito per esaminare la menzionata relazione di Mazar, si appende che *"A seguito di*

specifico incarico conferito ad un tecnico informatico si è rilevato che esisteva un "record" inserito in contabilità che entrava in funzione solo con l'estrazione dei dati di bilancio. La ricerca delle modalità e delle conseguenti scritture contabili che tale "funzione/virus" causava ha richiesto, come sopra indicato, l'intervento di un tecnico esperto del programma e di diverse ore di lavoro.

Il tecnico ha rilevato che tale attività doveva essere stata svolta da un soggetto estraneo all'azienda tipo "hacker" ma che conosceva molto bene il programma e soprattutto le implicazioni contabili della funzione inserita.

Tale attività, che si ha buon motivo di ritenere sia stata svolta al di fuori dell'orario di ufficio ed in assenza delle addette alla contabilità, è iniziata nel 1999.

La società, sempre tramite il tecnico, ha provveduto a rilevare le seguenti differenze certe:

950 mila nel 1999; 702 mila nel 2000; 800 mila nel 2009; 1.200 mila del 2001; 1.970 mila nel 2011.

Il tecnico ha effettuato inoltre la sistemazione delle scritture automatiche che il programma generava per impedirne la funzionalità futura.

La difficoltà di rilevare tale operazione si appalesa chiaramente nella complessità della modifica effettuata al programma e dalla impossibilità di intuire ictu oculi le differenze di somma che si generavano.

Il Collegio prende atto di alcune omissioni e/o manipolazioni esposte nella relazione di Mazar. Si riportano di seguito alcuni stralci del verbale del Collegio:

➤ Cessioni di crediti a soggetti esteri svizzeri / tedeschi per Euro 1.202.000

Tali crediti sono ritenuti non più esigibili per cui sono stati portati a perdita. La valutazione è stata effettuata a seguito di incarico conferito, su espressa richiesta degli amministratori Ratti e Bortolon, all'Avv. Algeri. Egli ha verificato che tali soggetti sono tutti o falliti o irreperibili. Di tali posizioni non vi era traccia in contabilità se non per l'attività di ricerca svolta dal legale; la documentazione relativa a tali cessioni, infatti, è stata rinvenuta solo in minima parte. Si possono effettuare in merito alle problematiche emerse varie ipotesi; a tal fine verrà sentito dal Collegio il Presidente del C.d.A..

➤ Debiti v/ fornitori non esposti a bilancio per 5.627 mila Euro

Come esposto chiaramente nella relazione "MAZARS" il bilancio di verifica ed il tabulato dello scadenzario "saldi fornitori" riportavano al 31.12.2011 un saldo di Euro 13.718.000, mentre la sommatoria dei singoli fornitori era pari ad Euro 19.346.000.

➤ Disallineamento del valore di magazzino per Euro 5.394.000

Anche per questa voce la difficoltà di individuare l'origine del disallineamento ha portato la società MAZARS ad imputare la differenza all'esercizio 2011; è chiaro comunque che la quantificazione di tale importo, se non del tutto, è quasi interamente di carattere valutativo.

➤ Perdite su derivati per Euro 967.000

Tale importo non era mai stato esposto in un fondo specifico, in mancanza di elementi futuri certi, ma sempre evidenziato in nota integrativa.

Il Collegio prende atto della gravità di detta situazione, ma nei successivi verbali non viene più fatta alcuna menzione del problema e delle relative conseguenze.

Nel libro dei verbali del CdA non vi è alcuna menzione della circostanza anzidetta.

E' di tutta evidenza che, con il meccanismo informatico che portava in bilancio dati disallineati con quelli risultanti dalla contabilità ed omettendo di adeguare alcune voci dello stato patrimoniale alla reale situazione, si perveniva ad una rappresentazione economico – finanziaria altamente (considerati gli importi esposti) artefatta, probabilmente con l'intento di non far apparire all'esterno le vere e reali condizioni dell'azienda. Allo stato, non è possibile verificare se ciò abbia avuto anche altri, più gravi, scopi.

In relazione a questa particolare circostanza, nel Piano Concordatario ed in particolare alla voce "Struttura del Piano", la società, afferma che: *"a tal ultimo riguardo si precisa che rimarrà nella disponibilità dell'assemblea sociale di CVS e dei soggetti aventi titolo ogni decisione in merito all'esperimento di azioni di responsabilità verso gli amministratori e l'organo di controllo, il cui eventuale ricavato rappresenterà una "sopravvenienza attiva" al servizio della massa dei creditori"*. Su quest'ultima circostanza si veda *infra* il paragrafo sulla condotta del debitore.

Lo scrivente Commissario ha riclassificato i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e dal raffronto degli stesi appare evidente che quello relativo al 2012 “accoglie” tutte le rettifiche dovute al citato sistema di manipolazione contabile perpetrata nel tempo. Si riportano di seguito i tre bilanci riclassificati e raffrontati, con evidenza degli importi più significativi di “variazione”.

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO (criterio finanziario)

ATTIVO	2010	2011	2012
B) Immobilizzazioni (nette)			
I) immateriali	349.330	278.798	214.877
II) materiali	11.679.012	11.809.717	5.314.185
III) finanziarie	38.983	31.543	27.038
Attivo immobilizzato (AF)	12.067.325	12.120.058	5.556.100
C) Attivo circolante			
I) Rimanenze	14.159.606	14.215.053	4.990.448
II) Crediti:			
1) Vs. clienti entro 12 mesi	16.646.748	14.326.041	13.103.562
4-bis) Crediti tributari			
entro 12 mesi	647.065	1.594.676	421.313
oltre 12 mesi	118.964	321.372	41.387
5) Crediti vs. altri			
entro 12 mesi	802.288	998.412	654.678
oltre 12 mesi	0	0	0
III) Attività finanziarie	87.976	117.328	47.601
IV) Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali	167.438	96.526	234.337
3) Denaro e valori in cassa	6.112	2.033	2.110
D) Ratei e risconti attivi	439.815	274.903	163.119
Totale attivo corrente (AC)	33.076.012	31.946.344	19.658.555
TOTALE ATTIVO	45.143.337	44.066.402	25.214.655
PASSIVO	2010	2011	2012
A) Patrimonio netto:			
I) Capitale sociale	5.270.000	5.270.000	5.270.000

III) Riserva di rivalutazione	1.337.988	1.337.988	0
IV) Riserva legale	126.816	134.816	69.493
VII) Altre riserve			
Riserva straordinaria	1.436.977	1.584.993	0
Riserva avanzo di fusione	21.935	21.935	0
Diff. da arrotondamento	-3	-1	1
IX) Utile/Perdita dell'esercizio	156.015	-3.010.239	-27.287.139
Capitale netto (CN)	8.349.728	5.339.492	-21.947.645
B) Fondi per rischi ed oneri			
1) Fondo di quiescenza	315.347	325.672	358.560
3) Altro	0	0	793.180
C) TFR	468.028	509.631	570.592
D) Debiti:			
4) Vs. banche	3.767.132	3.422.831	3.046.724
5) Vs. altri finanziatori	23.309	7.000	3.295
12) Tributari	31.566		6.701
Passivo a lungo termine (PF)	4.605.382	4.265.134	4.779.052
D) Debiti:			
4) Vs. banche	18.466.734	17.868.698	17.132.378
5) Vs. altri finanziatori	21.363	16.562	11.174
6) Acconti		54.022	238.600
7) Vs. fornitori	12.084.211	14.631.068	23.474.772
8) rappresentati da titoli di credito	118.181	0	0
12) Tributari	465.083	134.345	253.064
13) Vs. ist. previd. e secur. soc.	120.647	132.580	198.260
14) Altri debiti	887.592	1.600.588	1.073.563
E) Ratei e risconti	24.416	23.913	1.437
Passivo a breve termine (PC)	32.188.227	34.461.776	42.383.248
Totale PF + PC	36.793.609	38.726.910	47.162.300
TOTALE PASSIVO	45.143.337	44.066.402	25.214.655

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO (metodo costo del venduto)

	2010	2011	2012
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	43.453.036	47.774.694	50.555.144
Variazione delle rimanenze	-229.699	215.078	-334.778
Altri ricavi	99.553	137.022	151.749
Valore della produzione caratteristica	43.322.890	48.126.794	50.372.115

Acquisti mat. prime, sussidiarie, di consumo e merci	34.073.181	40.968.170	42.561.347
Costi per servizi	4.743.817	4.909.480	5.271.176
Costi per godimento beni di terzi	265.233	293.134	233.360
Variazione rimanenze	-1.211.322	115.370	858.878
Oneri diversi di gestione	228.244	161.901	284.098
Costi esterni caratteristici	38.099.153	46.448.055	49.208.859
Valore aggiunto caratteristico	5.223.737	1.678.739	1.163.256
Costo del personale	1.984.885	2.171.156	2.184.522
Margine operativo lordo (MOL)	3.238.852	-492.417	-1.021.266
Ammortamenti e svalutazioni	777.669	1.446.707	7.110.927
Reddito operativo gestione caratteristica (GOP)	2.461.183	-1.939.124	-8.132.193
Ricavi gestione patrimoniale	0	0	0
Costi gestione patrimoniale	0	0	0
Risultato gestioni accessorie (1)	0	0	0
Interessi e proventi finanziari	1355	1782	2193
Risultato gestione finanziaria attiva (2)	1.355	1.782	2.193
Reddito operativo - RO (GOP+1+2)	2.462.538	-1.937.342	-8.130.000
Interessi e altri oneri finanziari	-1.356.165	-1.482.316	-1.834.321
Proventi straordinari	54.154	50.953	170.569
Oneri straordinari	-632.599	-90.587	-17.493.387
Risultato gestione finanziaria passiva e gestione non caratteristica per definizione (3)	-1.934.610	-1.521.950	-19.157.139
Risultato ante imposte (RO+3)	527.928	-3.459.292	-27.287.139
Imposte correnti, differite e anticipate	-371.913	449.053	0
Utile dell'esercizio (RN)	156.015	-3.010.239	-27.287.139

4. CONDOTTA DEL DEBITORE

Si premette che la previsione dell'art. 172 L.F. in merito alla condotta del debitore, pur rimasta menzionata nell'articolo novellato dalla riforma della legge fallimentare, ha perso molto della sua importanza, essendo rilevante solo in caso di atti fraudolenti così come indicati dall'art. 173 L.F.

Tra l'altro, è consolidata giurisprudenza che detti atti hanno

rilevanza solo se la condotta del debitore è volta ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori e quindi tali che, se conosciute, avrebbero presumibilmente comportato una diversa (negativa) valutazione della proposta; quindi nel caso che non siano state portate a conoscenza dei creditori. Il concetto è molto ben espresso dalla sentenza del 23.6.2011 Cassazione Civile, sez. I: *“Il minimo comune denominatore dei comportamenti indicati dall'art. 173, comma 1, legge fallimentare, ai fini della revoca dell'ammissione al concordato e della dichiarazione di fallimento nel corso della procedura, è dato dalla loro attitudine ad ingannare i creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione, sottacendo l'esistenza di parte dell'attivo o aumentando artatamente il passivo in modo da far apparire la proposta maggiormente conveniente rispetto alla liquidazione fallimentare. Si tratta, in sostanza, di comportamenti volti a pregiudicare la possibilità che i creditori possano compiere le valutazioni di loro competenza avendo presente l'effettiva consistenza e la reale situazione giuridica degli elementi attivi e passivi del patrimonio dell'impresa. Questa è, quindi, la connotazione di tutti gli altri indefiniti comportamenti dell'imprenditore per poter essere definiti atti di frode. E', allora, possibile concludere affermando che nessun intervento sul patrimonio del debitore è di per sé qualificabile come atto di frode ma solo l'attività del proponente il concordato volta ad occultarlo in modo da poter alterare la percezione dei creditori circa la reale situazione del debitore influenzando il loro giudizio. Ogni diversa interpretazione della norma in esame non farebbe altro che reintrodurre il requisito della meritevolezza apertamente ripudiato dal legislatore della riforma”.*

Altresì dalla sentenza del 20.12.2012 del Tribunale di Siracusa:

“Gli "altri atti di frode" previsti dell'articolo 173, L.F. non sono necessariamente quelli da ritenersi tali da un punto di vista civilistico (contratti in frode alla legge, con causa o motivo illecito, simulati ovvero soggetti a revocatoria) o da un punto di vista penalistico (ipotesi previste dagli articoli 216 e seguenti L.F.) bensì quelli che, per quanto dotati di una portata interna alla procedura concorsuale, siano nondimeno finalizzati a frodare le ragioni del ceto creditorio, nel senso di inficiare il percorso formativo del consenso che i creditori sono chiamati ad esprimere sulla proposta. Si tratta, in sostanza, di quegli atti che consentono di prospettare ai creditori, al fine di ottenerne il consenso, una surrettizia, incongrua ed errata rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa debitrice”.

E anche da Corte d'Appello di Venezia 24.11.2011: *“ L'atto di frode che assume rilievo ai fini della revoca dell'ammissione al concordato preventivo nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 173, legge fallimentare è quello che sia stato scoperto dal commissario giudiziale e che, come tale, pregiudichi la possibilità riconosciuta ai creditori di compiere le loro valutazioni in ordine alla convenienza della proposta avendo presente l'effettiva consistenza e la reale situazione giuridica degli elementi attivi e passivi del patrimonio”.*

Nel caso di specie, gli atti commessi dagli amministratori, pur se censurabili e sanzionabili sotto altri profili, ai fini della proposta di concordato e della sua valutazione da parte del ceto creditorio, non hanno

rilevanza, essendo stata resa nota la circostanza ed avendo regolarizzato le scritture contabili, poi oggetto di certificazione di verità da parte del professionista attestatore.

La società o, meglio, i soci, si sono riservati circa la possibilità di esperire un'azione di responsabilità nei confronti dell'organo amministrativo e di controllo, anche se detta riserva, come si specificherà in appresso nel testo della presente relazione, appare più una formula di rito che di sostanza.

Per quanto riguarda la condotta tenuta dal debitore nella fase successiva al deposito della proposta di concordato occorre innanzitutto evidenziare che il debitore, a differenza di quanto previsto in caso di fallimento, conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale. Inoltre, essendo una proposta di concordato con continuità aziendale, le disposizioni della Legge Fallimentare accordano al debitore, durante tale fase, una particolare tutela finalizzata a salvaguardare la continuità aziendale, attraverso:

- la possibilità di compiere autonomamente gli atti di ordinaria amministrazione e, previa autorizzazione del Tribunale, gli atti urgenti di straordinaria amministrazione;
- il riconoscimento della prededucibilità dei crediti che sorgono in conseguenza degli atti legalmente compiuti ai sensi dell'art. 111 L.F.

Lo scopo di dette modifiche – e in particolare il riconoscimento di

un regime di prededuzione – è, evidentemente, quello di consentire al debitore in stato di crisi di poter continuare l'attività aziendale, eliminando gli ostacoli che possono oggi frenare i terzi, ed i fornitori in primis, a contrarre con l'imprenditore nelle more dell'ammissione al concordato preventivo.

Pertanto, alla luce di quanto innanzi detto, il sottoscritto evidenzia che il debitore ha compiuto tutti gli atti di ordinaria amministrazione che sono stati ritenuti necessari per la prosecuzione dell'attività aziendale, quali acquisizione di forniture di materiali e pagamenti di fornitori al fine di procedere all'esecuzione delle commesse in corso; ciò è stato posto in essere relazionando periodicamente il Tribunale nel periodo intercorrente tra il deposito della domanda di concordato cosiddetto "in bianco" ed il deposito del Piano Concordatario e, successivamente, sotto la vigilanza del sottoscritto commissario, al quale sono state puntualmente rendicontate entrate ed uscite giornaliere.

La società già in sede di domanda di pre-concordato depositata il 6.2.2013 e con istanze successive, aveva manifestato l'intenzione di sciogliersi da alcuni contratti in corso, autorizzazioni regolarmente concesse dal Tribunale.

Per quanto concerne la tenuta delle scritture contabili, queste sono composte dal libro giornale, dai libri sociali, dai registri IVA, dal libro inventari e dal libro dei cespiti ammortizzabili.

A tal proposito si fa presente che il poco tempo concesso dalla legge fallimentare al Commissario Giudiziale per le proprie incombenze,

non permette di effettuare verifiche complete e sostanziali sulle scritture contabili; pertanto, risulta fondamentale che la relazione prevista dall'art. 161 L.F., sotto questo aspetto, sia quanto mai dettagliata, completa, precisa e analitica.

5. ILLUSTRAZIONE DELLA PROPOSTA DEL DEBITORE

5.1 La proposta di Concordato con continuità Aziendale ex art. 186 bis L.F.

Si rammenta che Contarini Vini e Spumanti ha depositato, in data 06.02.2013, il ricorso ai sensi del comma 6° dell'art. 161 L.F. richiedendo, al Tribunale di Treviso, di concedere il termine di legge per il deposito della proposta e del piano concordatario, corredati dalla relativa documentazione prevista dall'art. 161 L.F.. Detta domanda precisava che la debitrice intendeva proporre ai propri creditori un Concordato in continuità aziendale, con il coinvolgimento di investitori terzi.

In data 07.06.2013, nel rispetto dei termini (prorogati) concessi dal Tribunale, CVS ha depositato la proposta di Concordato, corredata dalla seguente documentazione:

- 1) visura CCIAA;
- 2) verbale CdA di data 28.3.2013;
- 3) verbale CdA di data 4.6.2013;
- 4) situazione patrimoniale, economica e finanziaria, comprensiva dello stato analitico ed estimativo delle attività e dell'elenco

nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, nonché dell'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;

5) relazione ex art. 161, III° c., L.F. del Dott. Roberto Cortellazzo Wiel;

6) copia perizie del Dott. Alberto Borelli e dell'Ing. Libero Zugno;

7) offerta irrevocabile di acquisto d'azienda e magazzino;

8) contratto di affitto d'azienda con contestuale compravendita delle rimanenze di magazzino e promessa condizionata di cessione di azienda;

9) Fidejussione di Banca Monte dei Paschi di Siena spa;

10) bilancio 31.12.2012;

11) relazione integrativa dell'Ing. Libero Zugno;

12) copia contratto di noleggio Alphabet Italia;

12) copia contratto SACE BT;

12) elenco agenti.

Contrariamente a quanto indicato nella domanda di concordato con riserva, con il deposito del piano concordatario, CVS ha qualificato il proprio piano, come liquidatorio (cessio bonorum), in quanto, la soluzione definitiva delle molteplici trattative intrattenute con investitori terzi, si è concretizzata, in un c.d. "affitto ponte", la (futura) cessione dell'azienda e

del magazzino, all'affittuaria e l'integrale liquidazione del proprio patrimonio.

Diversamente, il Tribunale di Treviso, con il provvedimento del 24/25.06.2013 di apertura della procedura di concordato, ha *"ritenuto che lo schema proposto comporti un inquadramento della fattispecie nell'ambito del concordato in continuità aziendale ex art. 186 bis lf (infatti, la norma appena citata, nel prevedere la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, non distingue tra attività esercitata direttamente ed attività esercitata indirettamente da questi, con la conseguenza che quella di affitto di azienda deve ritenersi ricompresa nell'art. 186 bis lf posto che il debitore continuerà ad avere dei ricavi, rappresentati dal canone dell'affitto, e dei costi, composti in via esclusiva o parziale dalla gestione dei contratti di affitto con permanenza in capo all'imprenditore di un rischio imprenditoriale. Del resto, in caso di risoluzione o cessazione del contratto per qualsiasi causa l'azienda rientra nella disponibilità del debitore affittante: fattispecie disciplinata nel caso di specie dalla clausola n. 8 del contratto di affitto d'azienda ...)"*.

CVS, ha conseguentemente integrato, nel termine assegnato, la documentazione allegata al Piano con un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa, nonché l'attestazione, da parte del professionista incaricato, che la prosecuzione dell'attività d'impresa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.

Nel corso delle trattative per concretizzare la proposta di soluzione della crisi, CVS incaricava il dott. Alberto Borelli di Treviso (con

l'ausilio – quanto alle componenti materiali mobiliari ed immobiliari – dell'Ing. Libero Zugno) di peritare l'azienda nel proprio complesso (beni materiali e immateriali). Detto professionista, esprimeva una valutazione complessiva di € 6.575.000, (come da perizia in atti).

La Società individuava nell'imprenditore russo JSC Igristie Vina (che per lo scopo ha costituito una nuova società denominata "Contarini Vini e Spumanti s.r.l."), il soggetto maggiormente accreditato per la soluzione della crisi da effettuarsi mediante il trasferimento del proprio compendio aziendale (costituito da beni immobili, mobili e da marchi), sulla scorta di un'offerta irrevocabile da questi proposta, valida inizialmente sino al 30 giugno 2013 (poi prorogata al 30 luglio a seguito delle integrazioni richieste dal Tribunale) che prevede:

- a) la concessione dell'azienda in "affitto ponte" (fino a 24 mesi), contro pagamento di un canone annuo di € 300.000,00 (25.000,00 mensili) non decurtabili dal prezzo di (futura) cessione;
- b) il trasferimento di n. 39 dipendenti (rispetto ai 44 dalla stessa occupati);
- c) la cessione integrale delle giacenze di magazzino (materie prime e di consumo, semilavorati e prodotti finiti) esistenti alla data di inizio dell'affitto, per un corrispettivo pari al minor importo tra il valore commerciale di detti beni (con stima demandata ad un arbitratore individuato di comune accordo tra le parti) ed il valore contabile di acquisto dei medesimi;

d) la contestuale stipula di un contratto preliminare di vendita dell'azienda, condizionato sospensivamente all'omologazione del concordato preventivo, per un corrispettivo pari ad € 8.050.000,00.

Detti accordi negoziali venivano recepiti in una bozza di contratto, allegata alla Proposta.

A garanzia dell'impegno, è stata rilasciata una fidejussione bancaria di M.P.S. S.p.A. fino a concorrenza di € 7.500.000,00, escutibile a prima richiesta, rimossa ogni eccezione e valida sino al 31.12.2014 a garanzia:

- a) dell'obbligo di pagamento dei canoni di affitto;
- b) dell'obbligo di pagamento del prezzo di cessione del magazzino;
- c) dell'obbligo di pagamento del prezzo di cessione dell'azienda;
- d) di eventuali obblighi risarcitori in capo all'affittuaria.

La Banca ha successivamente deliberato l'estensione della predetta garanzia fino ad Euro 8.050.000 e la proroga dell'efficacia sino al 30.6.2015.

In conseguenza di quanto sopra, ed al fine di accelerare il mantenimento dell'attività senza il rischio di dispersioni di avviamento, clientela, portafoglio ordini e commesse in corso di evasione, la ricorrente richiedeva all'intestato Tribunale, in data 15.5.2013, l'autorizzazione alla stipulazione del Contratto. Il Tribunale di Treviso dichiarava, allo stato, l'inammissibilità dell'istanza, ravvisando *"la necessità di dover attendere la*

presentazione del piano”.

Dopo l’apertura della Procedura di Concordato in continuità, con provvedimento del 17/7/2013, il G.D. ha autorizzato la debitrice alla sottoscrizione del contratto di affitto d’azienda e del preliminare di acquisto. Detti atti sono stati sottoscritti, alla presenza dello scrivente Commissario Giudiziale, in data 24.07.2013, con decorrenza 29.07.2013.

Nel frattempo, prima della firma del contratto, sono stati siglati, sempre in presenza del Commissario Giudiziale, oltre che delle rispettive Organizzazioni Sindacali, sia gli accordi sindacali con il personale dipendente, sia la richiesta di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e Mobilità. Il personale di fatto passato alle dipendenze dell’affittuaria è stato di 38 unità avendo la trentanovesima chiesto la messa in mobilità.

5.1.1 Le passività del Concordato

La ricorrente espone che i propri debiti ammontano a complessivi Euro 41.151.841, di cui Euro 14.431.603 (comprese le spese di procedura) in privilegio o da pagare integralmente ed Euro 26.720.238 in chirografo. Il dettaglio è evidenziato nella seguente tabella:

ELENCO PASSIVITÀ CONCORDATO				
VOCE		PREDEDUZIONE	PRIVILEGIO	CHIROGRAFO
Spese di Procedura		250.000		
Altre spese prededucibili:		1.100.000		
<i>Liquidatore Giudiziale</i>	<i>50.000</i>			
<i>Professionisti per concordato</i>	<i>812.800</i>			
<i>Attestatore</i>	<i>93.600</i>			
<i>Spese funzionamento società</i>	<i>143.600</i>			
Fondi Rischi Prededucibili		1.877.748		
<i>F.do Interventi man. Straord.</i>	<i>310.000</i>			
<i>F.do Perdite Gest. Post Dom.</i>	<i>300.000</i>			

<i>F.do Sval. Magazzino</i>	300.000			
<i>F.do Inden. e Provv. Agenti</i>				
<i>Post Domanda Concordato</i>	617.748			
<i>F.do Generico Imprevisti</i>	<u>350.000</u>			
Debiti vs dipendenti			980.065	
<i>TFR dipendenti</i>	579.046			
<i>Retribuzioni</i>	155.290			
<i>Indennità retrib. Differite</i>	244.921			
<i>Cessione 1/5°</i>	<u>808</u>			
Professionisti			340.900	
Agenti			391.983	
Artigiani			460.521	
Col. Diretti/Coop. Agricole			4.703.464	
Debiti tributari			272.250	
Debiti Previdenziali			219.104	
Mutui Ipotecari			2.992.635	
Finanziamento Simest			501.557	
Altri Debiti			34.649	
F.do Interessi privilegiati			306.727	
Debiti Vs Banche				9.129.385
Debiti Vs Altri Finanziatori				12.596
Debiti Vs Fornitori				16.386.192
Altri Debiti				430.571
Interessi e sanzioni				261.494
F.do Rischi Debiti Chirograf.				500.000
TOTALI		3.227.748	11.203.855	26.720.238

5.1.2 L'attivo concordatario

A fronte dei debiti sopra esposti, CVS espone attività sociali (già rettificata) per complessivi Euro 17.488.962,00 o, a seconda dell'esito in merito all'opponibilità alla procedura di alcune cessioni di crediti nei confronti di Istituti Bancari, Euro 18.530.291,00; la Società ha rappresentato, di fatto, nel piano, sia l'ipotesi ad essa più favorevole (best) che quella meno vantaggiosa (worst). Più precisamente, nel caso " best", Contarini ha considerato come ceduti solamente i crediti per cui ha, alla data di stesura del piano, effettiva certezza documentale dall'avvenuta cessione del credito con notifica, al cliente ceduto, entro il 05.02.2013. Nel

caso "worst", ha considerato come ceduti anche i crediti oggetto di anticipazione, ma privi, al momento della stesura del piano, della prova di avvenuta notifica entro la data di riferimento.

Secondo la ricorrente, l'attivo a disposizione è in grado di soddisfare integralmente le spese di procedura ed i creditori privilegiati, nonché i creditori chirografari in ragione di una percentuale del 14,80 (best) o del 11,40 (worst) a seconda del menzionato esito delle cessioni di credito.

La specifica delle attività realizzabili è evidenziata nella seguente tabella:

ELENCO ATTIVITA' CONCORDATO			
Attività		Importo	Importo
Descrizione		Ipotesi best	Ipotesi worst
Liquidità		12.365,00	12.365,00
Cassa	6.061,00		
Intesasanpaolo c/c estero	6.304,00		
Realizzi Azienda		8.212.500,00	8.212.500,00
Canoni di Affitto	162.500,00		
Cessione Azienda	8.050.000,00		
Rimanenze di magazzino		4.062.116,00	4.062.116,00
Materie Prime	1.787.319,00		
Materie Sussidiarie	811.727,00		
Imballaggi	78.522,00		
Prodotti Finiti	1.371.776,00		
Materiale Pubblicitario	12.772,00		
Crediti commerciali		5.273.017,00	4.231.688,00
Crediti tributari		661.219,00	661.219,00
Crediti IVA	440.718,00		
Ritenute Fiscali e acconti	179.114,00		
IRES a rimborso	41.387,00		
Altri crediti		250.001,00	250.001,00
Altre attività Finanziarie		45.583,00	45.583,00
Azioni Veneto Banca	20.375,00		

Polizze Assicurative	<u>25.208,00</u>		
Altre Immobilizzazioni Finanziarie		13.490,00	13.490,00
TOTALE ATTIVITA'		18.530.291	17.488.962

Va segnalato che nel Piano, viene specificato che i soci della società si riservano di esperire azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci (per i fatti evidenziati al paragrafo 3.2), il cui ricavato potrebbe rappresentare una eventuale sopravvenienza da mettere a disposizione del ceto creditorio (nel caso di specie dei chirografari).

Sul punto si rinvia a quanto specificato dallo scrivente in merito alla verifica delle attività del Piano.

Il riassunto dell'attivo e del passivo della proposta concordataria è riepilogato nella tabella comparativa che segue:

PROPOSTA CONCORDATARIA CON CONTINUITA' AZIENDALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
VOCE	Best	Worst	VOCE	Best	Worst
Azienda e Affitti	8.212.500,00	8.212.500,00	Spese di procedura	250.000,00	250.000,00
Altre imm.fina nzia rie	13.490,00	13.490,00	Crediti Prededucibile	1.100.000,00	1.100.000,00
Rimanenze di magazzino	4.062.116,00	4.062.116,00	F.di Rischi Prededucibili	1.877.748,00	1.877.748,00
Crediti commerciali	5.273.017,00	4.231.688,00	Crediti Privilegiati	11.203.855,00	11.203.855,00
Crediti tributari	661.219,00	661.219,00	Crediti Chirografari	27.761.567,00	26.720.238,00
Altri crediti	250.001,00	250.001,00			
Altre attività Finanziarie	45.583,00	45.583,00			
Liquidità	12.365,00	12.365,00			
TOTALE ATTIVO REALIZZABILE	18.530.291,00	17.488.962,00	TOTALE PASSIVO	42.193.170,00	41.151.841,00
			PERCENTUALE AI CHIROGRAFARI	14,80%	11,40%

5.1.3 I tempi di pagamento

Dalla sottoscrizione del contratto di affitto inizieranno a maturare e quindi ad essere incassati, i canoni pattuiti di Euro 25.000,00 mensili. La società aveva previsto che la sottoscrizione avvenisse entro il 30.06.2013; di fatto questa è avvenuta il giorno 24.07.2013 con decorrenza 29.07.2013.

La cessione definitiva del compendio aziendale oggetto di preliminare di vendita è previsto che intervenga in un arco temporale di 30 giorni dall'omologazione del concordato; il piano ha ipotizzato che l'omologa, in assenza di opposizioni, possa avvenire entro la metà del mese di dicembre 2013), e, conseguentemente, ha considerato il 15.1.2014, il termine ultimo per il pagamento del corrispettivo per la cessione d'azienda.

In realtà, stante la dilatazione dei tempi resisi necessari per l'apertura della procedura di Concordato, tenuto conto della data fissata dal tribunale per l'adunanza dei creditori (17.10.2013) e del periodo natalizio, sicuramente il termine ipotizzato non potrà trovare conferma, ben potendo essere spostato di un mese e quindi verso la metà/fine di febbraio.

Il prezzo delle Giacenze di magazzino (al netto dei debiti per il personale dipendente passato all'affittuaria e maturati in epoca antecedente al trasferimento), cedute contestualmente all'affitto d'azienda (originariamente previsto entro il 30.6.2013), deve essere corrisposto entro i successivi 180 giorni e quindi per il 31.12.2013. Anche detto termine slitterà di trenta giorni.

Entro la fine del corrente anno, CVS ritiene di incassare almeno il

50% dei crediti commerciali ritenuti esigibili (da Euro 2.115.844 ad Euro 2.636.509, a seconda delle cessioni effettivamente opponibili alla procedura) e degli altri crediti da immobilizzazioni finanziarie (pari ad Euro 6.745,00); ipotizza recuperato, per effetto di compensazione, il credito erariale di complessivi Euro 619.832,00, incassati al 50% i “crediti verso altri” (Euro 125.001,00) e realizzate le “attività finanziarie” (per Euro 45.583,00).

Entro novembre 2014 ipotizza realizzate le altre attività patrimoniali ed incassati i residui crediti (per un importo complessivo variabile tra Euro 2.288.977,00 ed Euro 2.809.642,00).

Sulla base di queste previsioni, ritiene che i pagamenti per spese in prededuzione e creditori privilegiati, fermi eventuali riparti parziali in corso di liquidazione, possano esaurirsi (nel rispetto delle cause di prelazione di legge) entro gennaio 2014, ad eccezione solo degli impegni prededucibili che matureranno nel corso del predetto anno.

Per quanto riguarda il TFR e le retribuzioni differite, indica quale momento di liquidazione, la loro collocazione in mobilità, prevista allo scadere dei 12 mesi della CIGS ex art. 3, L. 223/1991 (e quindi per giugno 2014): evidenzia che, comunque, i relativi importi potranno essere accantonati entro dicembre 2013.

Il pagamento dei creditori chirografari, viene indicativamente individuato entro la fine dell'anno 2014.

A prescindere dalle previsioni, sottolinea la possibilità di effettuare riparti parziali, a seconda delle disponibilità di cassa della procedura.

Sinteticamente, la tempistica prevista dalla proposta, è rappresentata nella seguente tabella:

Gennaio 2014	Giugno 2014	Dicembre 2014
Prededucibili + Privilegiati	TFR e retribuzioni differite	Chirografari

5.1.4 La relazione dell'attestatore

La proposta di concordato preventivo presentata dalla Contarini Vini e Spumanti S.p.A., è corredata della relazione prevista dall'art.161 comma 3 della L.F. integrata (su richiesta del Tribunale di Treviso) da quanto previsto dall'art.186-bis comma 2 della L.F..

La relazione è stata redatta e sottoscritta dal dott. Roberto Cortellazzo Wiel, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso sez. A al n. A0253 ed iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei Conti con D.M. del 14 giugno 2011.

Il professionista, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 67 terzo comma, lettera d) della L.F., ha attestato sia la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, prevista dall'art. 161 comma 3 della L.F., sia (con relazione a parte) che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, come previsto dall'art.186-bis comma 2 L.F.

Le scritture contabili, i documenti ad esse afferenti e quelli amministrativi, oltre ai dati in esse riportati, sono stati oggetto di attento

esame da parte del professionista che, **anche per effetto del recepimento di quanto emerso dall'attività di revisione svolta dalla società Mazar (di cui si è fatta menzione nel paragrafo dedicato alla condotta del debitore)**

ne ha attestato la correttezza e l'attendibilità; egli ha concluso che: *"Dai riscontri effettuati e dalla generale attività di due diligence svolta, non è emersa l'esistenza di passività, anche latenti, non prese in considerazione da Contarini, salvo gli ordinari imprevisti relativi e conseguenti alla gestione della procedura la cui entità dovrebbe trovare copertura negli appositi fondi puntualmente considerati nel piano proposto. Sulla base della verifica sostanziale e dall'assetto dell'impresa, i dati aziendali esposti nel piano e la documentazione di supporto allegata al ricorso, sembrano idonei a rappresentare l'effettiva situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e, pertanto, la situazione patrimoniale esaminata, riferita alla data del 05.02.2013, è ritenuta affidabile".*

Per quel che riguarda la situazione patrimoniale presentata, il giudizio è così sintetizzato: *"In base alle verifiche, estese non solo agli elementi attivi del piano concordatario, ma anche al riesame del passivo attraverso il controllo incrociato delle esposizioni debitore e tenuto conto dei rilievi e delle considerazioni infra svolte, la situazione patrimoniale presentata ed esaminata è ritenuta attendibile".*

Circa la fattibilità del piano, il professionista così conclude la propria analisi sul punto: *"Alla luce di tutto quanto illustrato, il piano concordatario assume connotati di fattibilità, nel senso che si presenta ragionevole e sostenuto da una coerenza complessiva del programma con la situazione di partenza, nonché concretamente realizzabile in base alle*

risorse presenti nel patrimonio aziendale e di quelle che si potranno concretamente ed effettivamente realizzare dando seguito agli impegni assunti da terzi”.

Trattandosi di Concordato con continuità aziendale, la (nuova) Legge Fallimentare all’art. 186 bis richiede che [...] *“Nei casi previsti dal presente articolo:*

a) il piano di cui all’articolo 161, secondo comma, lett. e), deve contenere anche un’analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività d’impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura;

b) la relazione del professionista di cui all’articolo 161, terzo comma, deve attestare che la prosecuzione dell’attività d’impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori” [...].

Il professionista, soffermandosi sulla differenza tra continuazione diretta e continuazione indiretta, dopo aver stimato sia i costi che i ricavi derivanti dall’attività diretta da parte della CVS (legati per la maggior parte all’incasso dei canoni di affitto fino al trasferimento dell’azienda e ai pochi oneri gestionali) ed aver evidenziato la convenienza della cessione unitaria dell’azienda rispetto ad una vendita atomistica della stessa, conclude che *“ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 186 bis L.F. la prosecuzione indiretta, da parte di Contarini, dell’attività d’impresa, è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori”.*

Lo scrivente ha accuratamente esaminato le relazioni dell’attestatore, con particolare attenzione alla metodologia ed ai criteri

adottati, sia per quanto riguarda le poste attive che passive.

Il lavoro svolto è stato molto puntuale e preciso e pienamente condivisibile sotto il profilo metodologico. I risultati sono, pertanto, da ritenersi affidabili (le rettifiche operate dallo scrivente non sono particolarmente significative).

Per maggiori dettagli si fa rinvio alla relazione ex art 161 L.F. redatta dal dott. Roberto Cortellazzo Wiel e allegata alla domanda di ammissione alla procedura, la quale è ritenuta dallo scrivente completa ed esaustiva.

5.1.5 La convenienza del Concordato rispetto al fallimento

La società proponente il concordato sottolinea la convenienza della procedura proposta rispetto ad un eventuale fallimento; sostanzialmente i motivi sono seguenti:

- l'auspicata continuità aziendale;
- tutela dei posti di lavoro, fattore peraltro assai importante, specie se tenuto conto dell'attuale contesto economico-sociale;
- tutela delle posizioni dei fornitori, i quali, da un lato potranno continuare a vendere i loro prodotti alla società affittuaria/acquirente, dall'altro, potranno trovare soddisfazione veloce di parte del loro credito;
- soddisfacimento sicuramente maggiore, in termini percentuali, di quello ricavabile in ipotesi di fallimento, in quanto, in detta ipotesi, verrebbe meno l'impegno all'acquisto del ramo d'azienda da parte dell'attuale conduttore e la relativa cessione attraverso una

procedura competitiva fallimentare condurrebbe ad un realizzo ampiamente inferiore ai corrispettivi concordati;

- tempi di soddisfazione dei creditori di gran lunga inferiori a quelli che si determinerebbero con l'ipotesi del fallimento e possibilità di emettere con largo anticipo la nota di accredito per gli importi falcidiati, recuperando l'IVA e contabilizzando la relativa perdita ai fini fiscali; in caso di fallimento, si dovrebbe sottostare ad una procedura più complessa e lunga (verifica dello Stato Passivo, Programma di Liquidazione, vendite competitive, ecc.);
- l'incasso dei crediti nei confronti dei clienti, in ragione delle inevitabili problematiche connesse all'avanzamento delle commesse e all'evasione degli ordini, risulterebbe assai più difficoltoso;
- la procedura fallimentare comporterebbe maggiori costi ed oneri che si ripercuoterebbero sulle possibilità di soddisfacimento dei creditori.

In conclusione la Società istante ritiene di poter fondatamente affermare che, nell'ipotesi alternativa di fallimento, i creditori chirografari (e forse anche i privilegiati), verrebbero ristorati in percentuale inferiore ed in tempi decisamente superiori rispetto a quanto prospettato nel piano concordatario.

5.1.6 Iter della procedura di Concordato

Quanto all'iter della procedura, in ragione del fatto che nella proposta di concordato era stata individuata una *cessio bonorum* e non

una continuità aziendale, il Piano prevede la nomina di un liquidatore giudiziale al quale dare incarico di eseguire il contratto preliminare già stipulato con CVS Srl, di realizzare le altre attività e di procedere con i riparti a favore dei creditori. Al fine di contenere i costi, viene chiesto di affidare la liquidazione giudiziale al Dott. Ermanno Boffa di Treviso, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F. Quest'ultimo, interpellato dalla ricorrente, ha già manifestato la disponibilità a concordare un compenso forfettario per la carica di liquidatore giudiziale pari ad Euro 50.000,00 onnicomprensivi (oltre accessori ed IVA), importo inferiore ai minimi tariffari vigenti.

Il Liquidatore, con le risorse liquide generate in esecuzione del Piano, fatti salvi eventuali riparti parziali, dipendenti dalle disponibilità di cassa e concordati con gli organi della procedura, procederà al pagamento di tutti i crediti nella misura prevista dal piano, riconoscendo - ex art. 2749 c.c. - gli interessi legali ai creditori privilegiati.

Esauriti i pagamenti, sarà chiesta l'emissione del decreto che accerti l'avvenuta esecuzione del concordato preventivo, secondo la pacifica prassi fondata sull'applicazione analogica delle norme dettate in tema di concordato fallimentare (art. 136, 3° comma, L.F.).

6. VERIFICHE DELLE POSTE DELLA PROPOSTA E RICONCILIAZIONE DELLE STESSE DA PARTE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

6.1. Le principali attività di verifica del Commissario Giudiziale

Sono state attentamente esaminate le varie domande ed istanze depositate dalla società, i provvedimenti del Tribunale, le relazioni del

professionista attestatore e le perizie in atti, nonché tutti gli altri allegati alle istanze ed al Piano.

Al fine di valutare la fattibilità e la convenienza del piano di concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186-bis L.F. proposto dalla società Contarini Vini e Spumanti S.p.A., il sottoscritto Commissario Giudiziale ha proceduto alla verifica delle voci attive e passive previste nella proposta di concordato riscontrando, innanzitutto, la loro coerenza e veridicità con le scritture contabili della società, anche in relazione alle verifiche eseguite dall'attestatore.

Inoltre, il sottoscritto, ha proceduto ad un'attività di riscontro diretto delle liquidità bancarie ed alla verifica sia dell'elenco dei creditori e dei debitori prodotti dalla società ricorrente, che delle voci di credito evidenziate nell'attivo concordatario, apportando le necessarie rettifiche ed integrazioni.

La verifica è stata effettuata sia con riferimento alla data di presentazione della domanda (6.2.2013), sia, soprattutto, a quella di apertura della procedura (**16.7.2013**). Ciò in quanto, essendo continuata l'attività nelle more dello svolgimento dell'istruttoria, nel mentre i debiti concorsuali si sono cristallizzati alla data di presentazione della domanda, quelli sorti successivamente, per effetto dell'attività gestoria direttamente posta in essere dalla società, hanno natura prededucibile e vanno ad incidere direttamente sul fabbisogno del Concordato.

In particolare, per quel che riguarda i crediti vantati dalla società, l'indagine ha riguardato i dati riportati nella situazione contabile al 6/2, i dati riportati nella situazione al 16/7, nonché i saldi delle posizioni

creditorie al 4/9 e tutto ciò con l'ausilio dei mastri contabili e delle schede per "partite".

Le evidenze contabili sono state poi verificate con i riscontri documentali forniti dai clienti a seguito della richiesta formulata dallo scrivente Commissario.

Il dato che verrà di seguito evidenziato, distintamente per 16/7 e 4/9, è il risultato del seguente processo. Il dato contabile è stato innanzitutto depurato delle svalutazioni già operate sia dalla società che dall'attestatore; esso è stato poi successivamente svalutato sulla base della sua anzianità. Oltre a ciò, sono state aggiornate le colonne "best" e "worst" indicate nella relazione dell'attestatore, ovvero, seguendo la medesima e condivisa logica, il dato è stato aggiornato al 16/7.

Rispetto all'elenco allegato agli atti iniziali della procedura, l'attuale non ripropone più le posizioni che nel frattempo si sono perfezionate, eccezion fatta per i casi in cui il pagamento, ancorché avvenuto, possa essere potenzialmente oggetto di successive censure da parte degli Istituti bancari, a seguito di cessioni opponibili alla procedura.

L'attuale elenco introduce, poi, le posizioni sorte successivamente al 6/2 ed ancora non integralmente incassate alla data di riferimento del 16/7.

Sempre per ciò che concerne l'attivo, sono state valutate e quantificate, anche le altre voci di credito, ovvero quelle non riferibili ad uno specifico cliente. L'indagine svolta ha appalesato l'esistenza di realizzi, ad oggi, solo potenziali ancorché fondati, tutti riguardanti i rapporti in essere con gli Istituti bancari e rappresentati dal diritto di storno derivante

dall'addebito di interessi passivi in epoca successiva al 6/2, e soprattutto dal diritto alla restituzione degli incassi di crediti intervenuti successivamente alla data di presentazione della domanda, non oggetto né di cessione, né di anticipazione.

Per quanto riguarda la verifica del passivo concordatario, essa ha riguardato due momenti: una prima verifica alla data di deposito della domanda di concordato ed una riguardante il periodo successivo, idealmente identificato nella data di apertura della procedura (16/7), ma di fatto portata fino alla data di decorrenza del contratto di affitto di azienda (28/7) e ciò per le ragioni già indicate in precedenza.

Va rammentato che, nella procedura di concordato preventivo, a differenza del fallimento, la verifica dei crediti assume solamente carattere amministrativo, in quanto essa è mirata unicamente ad identificare i creditori aventi diritto di partecipare all'adunanza, restando impregiudicata ogni decisione in ordine alla sussistenza dei crediti e alle eventuali cause di prelazione che li assistono.

Conseguentemente, l'elenco dei creditori allegato alla presente relazione è espresso solo per il valore capitale del credito al 6/2. Non sono state, pertanto, incluse le richieste per interessi, legali e/o moratori, né la richiesta di rifusione di spese legali legate a notifiche di decreti ingiuntivi o altri atti. Tali richieste saranno oggetto di puntuale analisi da parte del Liquidatore Giudiziale, ad omologa avvenuta, in occasione dei riparti. Per tali somme, conformemente a quanto previsto dal piano e oggetto di verifica da parte dell'attestatore, è stato stanziato un apposito fondo.

In merito alla natura del credito (chirografaria o privilegiata), la

sua qualificazione è stata, in linea di massima, conforme a quella attribuita dalla società nel proprio piano; eventuali diverse qualificazioni sono state accolte a titolo meramente prudenziale e senza che ciò costituisca alcun riconoscimento in tal senso. L'attività di verifica sulla sussistenza e natura del credito sarà oggetto, come già detto, dell'attività del Liquidatore Giudiziale.

6.2. La verifica dell'attivo concordatario

Si riporta di seguito il riepilogo delle voci attive del concordato, con riferimento alla data di presentazione della domanda e di apertura della procedura, le quali verranno singolarmente commentate.

ELENCO ATTIVITA' CONCORDATO						
Attività		Importo 6/2	Importo 6/2		Importo 16/7	Importo 16/7
Descrizione		Ipotesi best	Ipotesi worst		Ipotesi best	Ipotesi worst
Liquidità		12.365,00	12.365,00		1.455.501,00	1.455.501,00
Cassa	6.061,00			9.344,00		
Depositi Bancari e postali	6.304,00			1.446.157,00		
Realizzi Azienda		8.212.500,00	8.212.500,00		8.225.000,00	8.225.000,00
Canoni di Affitto	162.500,00			175.000,00		
Cessione Azienda	8.050.000,00			8.050.000,00		
Rimanenze di magazzino		4.062.116,00	4.062.116,00		2.954.580,00	2.954.580,00
Materie Prime	1.787.319,00			1.021.520,00		
Materie Sussidiarie	811.727,00			600.315,00		
Imballaggi	78.522,00			82.318,00		
Prodotti Finiti	1.371.776,00			1.240.427,00		
Materiale Pubblicitario	12.772,00			10.000,00		
Crediti commerciali		5.273.017,00	4.231.688,00		3.531.297,00	2.549.968,00
Valore contabile				7.841.222,00		

Clienti per Ri.ba				240.834,00		
Crediti v/fornitori				6.098,00		
- F.do svalutazione cred.				-1.105.401,00		
- Ulteriore sval C.G.				-537.693,00		
- Notifica best aggiornata				-2.913.763,00		
- Notifica worst aggiornata				-3.895.092,00		
Crediti tributari		661.219,00	661.219,00		438.450,00	438.450,00
Posizione Iva infrannuale				-28.374,00		
Credito IVA	440.718,00			246.314,00		
Ritenute Fiscali e acconti	179.114,00			179.123,00		
IRES a rimborso	41.387,00			41.387,00		
Altri crediti		250.001,00	250.001,00		219.651,00	219.651,00
Crediti vari v/Enasarco	4.436,00			2.813,00		
Note di accred. da ricevere	77.863,00			62.850,00		
Crediti v/società di factoring	74.048,00			286,00		
Credito v/parti correlate	11.439,00			0,00		
Crediti v/dip.f.do spese	5.877,00			2.251,00		
Crediti v/dip. per fin.to				12.047,00		
Fornitori e agenti c/anticipi	33.863,00			104.755,00		
Credito v/Cons.Pros.OCM 12	34.649,00			34.649,00		
Altri crediti - vari	7.826,00					
Altre attività Finanziarie		45.583,00	45.583,00		45.583,00	45.583,00
Azioni Veneto Banca	20.375,00			20.375,00		
Polizze Assicurative	25.208,00			25.208,00		
Altre Immobilizzazioni Finanziarie		13.490,00	13.490,00		0	0
TOTALE		18.530.291,00	17.488.962,00		16.870.062,00	15.888.733,00
Credito per incassi di crediti non oggetto di cessione, né di anticipazione					512.902,00	512.902,00

6.2.1 Liquidità

Trattasi di valori liquidi in cassa e presso Istituti Bancari e sono desunti dalle scritture contabili e verificati con gli estratti conto delle banche. Il valore alla data del 6/2, risulta confermato come da proposta, nel mentre alla data del 16/7 è stato aggiornato in base alle movimentazioni nel frattempo intervenute.

6.2.2 Realizzi Azienda

Come specificato nel paragrafo dedicato alla descrizione della proposta di concordato, si evidenzia che la Società ha individuato nell'imprenditore russo JSC Igristie Vina (che per lo scopo ha costituito una nuova società denominata "Contarini Vini e Spumanti S.r.l."), il soggetto che meritava maggiore considerazione per il trasferimento del proprio compendio aziendale (costituito da beni immobili, mobili e da marchi) e ciò sia per gli importi offerti, che per le garanzie rilasciate. La neo costituita CVS S.r.l. ha sottoscritto un'offerta irrevocabile, valida inizialmente sino al 30 giugno 2013 (poi prorogata al 30 luglio a seguito delle integrazioni richieste dal Tribunale), che prevede la sottoscrizione di un affitto di azienda per un canone mensile di Euro 25.000,00, strumentale all'omologa del concordato e contestuale preliminare di acquisto dell'intera azienda per il prezzo di Euro 8.050.000,00, senza deduzione dallo stesso dei canoni d'affitto nel frattempo pagati.

A fronte dell'impegno sottoscritto, la Contarini Vini e Spumanti S.r.l. ha rilasciato garanzia fidejussoria da parte della Banca Monte dei Paschi di Siena, per la somma di Euro 8.050.000 con scadenza 30.06.2015.

La società aveva individuato in sei mesi e mezzo la probabile durata dell'affitto ponte, quale tempo necessario per giungere all'omologa del concordato e dare, conseguentemente, esecuzione al preliminare di acquisto sottoscritto.

Lo scrivente, constatato che l'apertura della procedura si è procrastinata di qualche settimana, ha ritenuto più corretta una previsione, con riferimento alla data di apertura della procedura, di un periodo di (almeno) sette mesi e ha conseguentemente rettificato il corrispettivo derivante dall'affitto dell'azienda.

La tabella sottostante riepiloga i valori individuati:

REALIZZI AZIENDA

Descrizione	Valore di Perizia	Valore Concordato 6/2	Valore Concordato 16/7
Concessioni, licenze, marchi	421.000	4.000.000	4.000.000
Avviamento e altri beni immateriali (tecn. e client.)	643.000		
Terreni e fabbricati	3.336.000		
Imp., macch., attr. ind. e comm.li, altri cespiti	2.175.000		
Residuo prezzo azienda		4.050.000	4.050.000
Totale valore Azienda	6.575.000	8.050.000	8.050.000
Canoni di affitto		165.500	175.000
Totale realizzi Azienda		8.212.500	8.225.000

Il magazzino è trasferito a parte e, come pattuito, è stato valorizzato in contraddittorio dalle parti e con la supervisione di un esperto nominato dal Giudice Delegato e con la partecipazione del Commissario Giudiziale.

6.2.3 Rimanenze di magazzino

Con riferimento alla data del 05.02.2013 le giacenze di magazzino risultano contabilmente valorizzate in Euro 4.062.116,00, come da inventariazione effettuata dalla società di Revisione Mazars S.p.A, secondo il seguente dettaglio contabile: materie prime Euro 1.787.319,00; materie sussidiarie Euro 811.727,00; imballaggi Euro 78.522,00; materiale pubblicitario Euro 12.772,00; prodotti finiti e merci Euro 1.371.775,00.

In riferimento alla data di apertura della procedura (16/7), non vi è un dettaglio analitico del magazzino, il quale, per opportunità, è stato inventariato nelle date 26, 27 e 28 luglio, nel rispetto del contratto di affitto d'azienda sottoscritto il 24/7 con decorrenza 29/7/2013.

L'inventario è stato effettuato dal tecnico nominato dalla procedura, con l'ausilio del personale dipendente di CVS e sotto la vigilanza del sottoscritto Commissario Giudiziale, mentre, come previsto dal piano e dal contratto di affitto, la valorizzazione, è stata effettuata dal professionista indicato dalle parti (affittante e affittuario) con l'ausilio e la supervisione del tecnico della Procedura e del C.G..

Il valore complessivo al quale si è pervenuti, ammonta ad Euro 2.954.580,00, così ripartito: materie prime Euro 1.021.520,00; materie

sussidiarie Euro 600.315,00; imballaggi Euro 82.318,00; prodotti finiti Euro 1.240.427,00; materiale pubblicitario Euro 10.000,00.

Il minor valore del monte merci è compensato dalle vendite intervenute le quali hanno comportato incassi e crediti.

6.2.4 Crediti commerciali

Il valore dei crediti nei confronti della clientela, alla data del 6/2, è stato quantificato dall'attestatore (e ripreso nella proposta), in complessivi Euro 5.273.017,00 nell'ipotesi "best" ed Euro 4.231.688,00, nell'ipotesi "worst".

Si rammenta che le due prospettazioni sono dovute all'effettiva opponibilità delle intervenute cessioni di credito, effettuate dalla società ricorrente a favore degli Istituti di Credito nei confronti dei quali erano state accordate linee di credito legate ad anticipazioni su fatture.

Affinché il credito non possa più considerarsi nella titolarità della società, è necessario che, a norma del combinato disposto degli artt. 169 e 45 L.F., la notifica della (intervenuta) cessione, avvenga in data antecedente all'apertura del concorso.

La verifica dell'attestatore (e, successivamente, anche dello scrivente) degli importi dei crediti indicati da CVS si è appalesata difficoltosa in quanto non tutte le banche hanno puntualmente riscontrato le richieste di informazioni e di produzione documentale; pertanto la verifica ha dovuto fare affidamento sui documenti forniti (parzialmente) dagli Istituti di Credito e sulle comunicazioni inviate dai debitori.

Non potendo individuare in modo puntuale e certo l'entità dei crediti ceduti, nel piano è stata rappresentata, sia l'ipotesi ad essa più favorevole (best) che quella meno vantaggiosa (worst); nella prima, Contarini ha considerato come ceduti e, quindi, non più di propria competenza, esclusivamente i crediti per i quali, alla data di stesura del piano, aveva effettiva certezza dall'avvenuta notifica al cliente, entro il 05.02.2013. Nella seconda, sono stati considerati ceduti anche i crediti, a suo tempo anticipati, ma che alla data della stesura del piano, mancavano della prova di avvenuta notifica entro la data di riferimento.

Lo scrivente ha effettuato la medesima verifica dell'attestatore, con l'ulteriore accertamento del credito alla data del 16/7 e del 4/9.

Le difficoltà incontrate dal professionista che ha attestato il Piano, sono state le medesime di quelle del sottoscritto Commissario, in quanto, sia le banche, che la clientela, non sempre hanno fornito informazioni e documenti atti a pervenire ad una situazione certa e precisa. Inoltre, si è confermato quanto evidenziato nella relazione di attestazione circa la circostanza che alcuni clienti, il cui credito era stato ceduto ad una determinata banca a fronte di anticipazioni, hanno effettuato il pagamento presso altri istituti di credito.

L'esito della verifica effettuata dallo scrivente è stata rappresentata e riepilogata nei seguenti prospetti; nel primo viene determinato il credito "best" e "worst", secondo i criteri evidenziati, alle date del 6/02 e 16/7; nel secondo si evidenzia l'evolversi del credito al netto dei fondi di svalutazione, alle date del 6/2, 16/7 e 4/9, dal quale si evince che nel periodo intercorso dal 6/2 al 28/7, data di efficacia del

contratto di affitto di azienda, l'azienda ha conseguito un buon risultato nella riscossione dei crediti ed anche nell'andamento delle vendite.

	Importo 6/2	Importo 6/2	Importo 16/7	Importo 16/7
Descrizione	Ipotesi best	Ipotesi worst	Ipotesi best	Ipotesi worst
Crediti commerciali	5.273.017,00	4.231.688,00	3.531.297,00	2.549.968,00
Valore contabile	10.835.297,00	10.835.297,00	7.841.222,00	7.841.222,00
Clienti per Ri.ba			240.834,00	240.834,00
Crediti v/fornitori			6.098,00	6.098,00
- F.do svalutaz cred.	-1.105.401,00	-1.105.401,00	-1.105.401,00	-1.105.401,00
- Sval. Attestatore e CG	-148.876,00	-148.876,00	-537.693,00	-537.963,00
- Notifica best	-4.308.003,00		-2.913.763,00	
- Notifica worst		-5.349.332,00		-3.895.092,00

	Importo 6/2	Importo 16/7	Importo 4/9
Crediti commerciali			
Valore contabile	10.835.297,00	7.841.222,00	
Clienti per Ri.ba		240.834,00	
Crediti v/fornitori		6.098,00	
- F.do svalutazione cred.	-1.105.401,00	-1.105.401,00	
- Sval. Attestatore e CG	-148.876,00	-616.535,00	
TOTALE	9.581.020,00	6.366.218,00	7.607.631,00
Credito per cess.magaz.			-2.242.543,00
			5.365.088,00

Il dettaglio analitico della verifica e ricostruzione dei crediti commerciali è riportato nel relativo prospetto (**All. 1**).

6.2.5 Crediti tributari

L'entità attestata complessiva dei crediti erariali, al 6/2, è pari ad Euro 661.219,00, così dettagliabile: credito per iva, per complessivi Euro 440.718,00, di cui Euro 234.547,00, relativi all'anno 2012 e inseriti nella

relativa dichiarazione iva (importo compensabile con altri tributi o oneri previdenziali); credito per ires e irap per complessivi Euro 179.060,00, di cui Euro 141.619,00 per ires dell'anno 2011 ed Euro 37.441,00, per credito irap dell'anno 2011; credito per ritenute d'acconto su interessi attivi per Euro 54,00; credito per ires per Euro 41.387,00 per effetto dell'istanza di rimborso presentata quale maggiore deducibilità dell'irap dalle imposte dirette.

A proposito di quest'ultimo, l'attestatore, ancorché non sia noto il momento in cui tale credito potrà essere rimborsato dall'Erario, lo ha ritenuto esigibile, quantomeno in compensazione in sede di riparto, con i debiti fiscali concordatari.

Sul punto lo scrivente concorda, salvo segnalare che, per essere rimborsabile o compensabile, il credito deve preliminarmente essere verificato da parte dell'Agenzia delle Entrate. Tra l'altro, i tempi di tale possibile rimborso, non sono noti, non essendovi un termine stabilito e, pertanto, con ogni probabilità, sarà soggetto alle disponibilità di cassa dell'Erario.

Gli importi evidenziati nel piano sotto la voce crediti tributari sono stati verificati dallo scrivente e ritenuti corretti, salvo la precisazione sopra evidenziata. Pertanto, l'importo di Euro 661.219,00, alla data del 6/2 viene confermata.

Con riferimento alla data del 16/7 l'importo si è modificato per effetto della gestione nel frattempo posta in essere (acquisti e vendite).

L'importo che si ritiene di indicare è pari ad Euro 438.450,00 ed è così composto: Euro 179.123,00 per credito ires, irap e ritenute su interessi

attivi; Euro 246.314,00 per residuo credito IVA da compensare, Euro 28.372,00 per IVA a debito di periodo (differenza tra IVA a credito e IVA a debito), Euro 41.387,00 per credito ires su istanza di rimborso (da confermare da parte dell'A. E.)

6.2.6 Altri crediti

La voce, esposta nel Piano per complessivi Euro 250.001,00, si riferisce a:

- a) Crediti verso agenti per maggiori ritenute Enasarco 2012/ 2013, per un importo di Euro 4.436,00, che la società ritiene compensabili eventualmente con debiti provvigionali. Tale importo si è ridotto, al 16/07, ad Euro 2.813,00
- b) Note di accredito da ricevere (per la maggior parte per premi su acquisti), per Euro 1.247,00 ed Euro 76.616,00, al netto del relativo fondo di svalutazione di Euro 212.000,00 e parzialmente portato in compensazione delle rispettive posizioni nei confronti dei fornitori con il rispettivo saldo debitorio. Tale importo ammonta, al 16/07, ad Euro 62.850,00;
- c) Crediti verso varie società di factoring, in parte compensati con le rispettive posizioni debitorie, per Euro 74.048,00. Il credito si è ridotto, al 16/07, ad Euro 286,00;
- d) Crediti verso parti correlate, per fondi spese, ammontanti ad Euro 11.439,00. Tale voce, al 16/07, risulta azzerata per compensazione ed in parte non recuperabile;

- e) Crediti verso dipendenti per fondi spese, per Euro 5.877,00.
L'importo, al 16/07, ammonta invece ad Euro 2.251,00. Al 16/7 è sorta invece una nuova voce di credito, sempre nei confronti di dipendenti, ma per un prestito non oneroso, di Euro 12.047,00, che verrà recuperata, al più, a mezzo compensazione con gli importi dovuti agli stessi;
- f) Crediti per anticipi verso fornitori ed agenti, per complessivi Euro 33.863,00. La voce si è incrementata, al 16/07, ad Euro 104.755,00;
- g) Credito nei confronti di Casa Vinicola Botter & C. S.p.A., pari ad Euro 34.649,00, quale capofila del programma di promozione, in paesi esteri, del vino italiano, importo neutralizzato dalla corrispondente voce di debito. Analoga rappresentazione è stata mantenuta al 16/07.
- h) Crediti vari per Euro 7.826,00, posizioni che risultano chiuse al 16/07.

Il corrispondente totale, al 16/07, ammonta ad Euro 219.651,00.

6.2.7 Altre attività finanziarie

La voce, esposta ed attestata per Euro 45.583,00, comprende: il credito verso il Fondo Uniplan Bonus, contabilmente iscritto per Euro 28.810,00 e le azioni di Veneto Banca, del valore contabile di Euro 19.750,00.

Relativamente alla credito verso il Fondo Uniplan Bonus, si tratta di una polizza assicurativa che, a seguito di riscatto anticipato, permetterà di recuperare la minor somma di Euro 25.208,00.

Le azioni di Veneto Banca, sono state valorizzate per Euro 20.375,00.

L'attestatore specifica, inoltre, che esiste una polizza assicurativa c.d. "Key Man" per la quale non è risultato possibile ipotizzare un valore di realizzo a seguito di riscatto anticipato.

Relativamente alle poste sopra esposte, lo scrivente ritiene di non effettuare alcuna rettifica. Precisa che, per quanto riguarda le azioni di Veneto Banca, queste non risultano di veloce smobilizzo trattandosi di titoli non quotati che necessitano di una procedura particolare. Inoltre, il loro valore non è determinato dal mercato (domanda – offerta), bensì dalla banca stessa. Ultimamente, Veneto Banca ha subito due ispezioni da parte della Banca d'Italia, le quali hanno imposto determinate rettifiche di bilancio, in particolare per quanto riguarda le sofferenze. Si ritiene, per effetto di ciò, che il valore non sia rimasto invariato.

Per quanto riguarda la polizza Key Man, ad oggi è possibile dare un valore del riscatto, in quanto a seguito di (autorizzato) versamento del terzo premio, è, ora, possibile riscattare anticipatamente il capitale assicurato (per i 2/3 circa di quello versato), incamerando, al netto del versamento del terzo premio, circa 15.000,00 Euro che, diversamente, sarebbero andati inesorabilmente persi.

Si ritiene, pertanto, di confermare anche alla data del 16/7 l'importo della voce in questione, che probabilmente, con compensazione tra il minor valore delle azioni V.B. e il maggior valore del riscatto della polizza, potrà risultare più elevato, con una piccola sopravvenienza.

6.2.8 Altre immobilizzazioni finanziarie

In tale voce CVS ha riepilogato dei crediti relativi a cauzioni versate ai fornitori e prestiti infruttiferi effettuati a favore di soggetti correlati alla società, svalutando le partite prive di supporto documentale a comprova dell'esistenza del credito ed effettuando compensazioni con posizioni debitorie. Nel piano concordatario, la voce è stata stimata, ed attestata, in Euro 13.490,00, ma, non essendo convincenti le ragioni che ne attribuiscono esigibilità, essa non viene confermata dallo scrivente, potendo eventualmente risolversi in una (lieve) sopravvenienza in sede di liquidazione.

6.2.9 Crediti rilevati nei confronti del sistema bancario

La verifica complessivamente condotta sulle vicende di gestione intervenute successivamente al 6/02, scaturita in particolare dall'esame dei crediti societari, ha appalesato che gli istituti bancari, malgrado l'intervenuta sospensione – e successiva risoluzione – dei contratti in essere, malgrado l'intervenuta diffida del legale che assiste la società ad interrompere la liquidazione delle competenze maturate successivamente al deposito della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, hanno addebitato competenze per il complessivo importo di Euro 521.156,16. Di tale circostanza, e dei riflessi che ne sono scaturiti in termini di posizione debitoria nei confronti degli Istituti che hanno optato per tale prassi, lo scrivente ritiene che se ne dovrà tener conto in sede di riparto, al fine di definire la corretta posizione dare/avere nei confronti degli stessi.

Altrettanto dicasi in relazione alla somma di Euro 512.901,97, relativa agli incassi di crediti non oggetto né di cessione, né di anticipazione, ovvero incassati da un Istituto bancario diverso da quello sul quale era stata appoggiata l'operazione di cessione o anticipazione, intervenuti successivamente al 6/02. Anche in questo caso il legale che assiste la società ha riferito che, salvo in un caso, la richiesta di riversare le somme aventi tali caratteristiche è rimasta lettera morta. La precisa definizione del monte incassi potenzialmente oggetto di domanda di restituzione non è comunque puntualmente determinabile a ragione della carenza documentale già evidenziata in precedenti passaggi della presente relazione.

6.2.10 La riserva sull'azione di responsabilità

Nel Piano (ma vi è un cenno anche nella relazione dell'attestatore), si afferma che i soci della società si riservano di esperire azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e sindaci (per i fatti evidenziati al paragrafo 3.2), il cui ricavato potrebbe rappresentare un'eventuale sopravvenienza da mettere a disposizione del ceto creditorio (nel caso di specie dei chirografari).

La circostanza, essendo assai vaga, non essendovi riferimenti oggettivi in termini di possibili importi e tempi (si sarebbe potuto prospettare, per esempio, la messa a disposizione della procedura, da parte degli amministratori e sindaci, di una certa somma quale accordo transattivo a tacitazione di possibili azioni da parte dei soci o della società), rappresentando un'ipotetica (non quantificata) posta attiva del

concordato, è stata oggetto di approfondimento da parte dello scrivente Commissario, il quale ha convocato i soci al fine di appurare quali fossero le effettive intenzioni in proposito.

Premesso che gli amministratori risultano presenti anche nella compagine sociale e, quindi, si verrebbe a creare un conflitto di interesse per un'azione di responsabilità, dalla riunione sopra citata, è emerso che, di fatto, non vi è alcuna intenzione di esperire azioni di responsabilità e che, se questa fosse eventualmente posta in essere, lo sarebbe solo da parte di un socio e a vantaggio proprio e non a favore dei creditori.

La questione, sotto il profilo economico, è stata pertanto trascurata.

6.3. La verifica del passivo concordatario

La proposta di concordato preventivo con continuità aziendale presentata dalla società Contarini Vini e Spumanti S.p.A., prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili ex art. 111 L.F., sorti in funzione della procedura, ovvero in occasione di essa, il pagamento integrale, per capitale ed interessi, dei crediti muniti di prelazione ed aventi titolo o causa antecedenti al deposito della domanda ed il soddisfacimento parziale dei creditori chirografari aventi titolo o causa antecedenti al deposito della domanda, nella misura variabile dal 11,4% al 14,8%, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, comunque derivante dall'esecuzione del Piano Concordatario.

Le poste passive previste nella proposta concordataria risultano complessivamente pari ad Euro 41.151.841, così ripartite:

➤ Spese di procedura	250.000,00
➤ Altre spese prededucibili	1.100.000,00
➤ Fondo Rischi Prededucibile	1.877.748,00
➤ Creditori Privilegiati	11.203.855,00
➤ Creditori Chirografari	26.720.238,00

Il sottoscritto Commissario Giudiziale ha proceduto a verificare nel dettaglio la composizione delle singole poste passive previste nel piano concordatario, come di seguito evidenziato, al fine di verificare l'effettivo fabbisogno concordatario e di apportare le eventuali rettifiche come previsto dall'art.171 della L.F..

Per quanto riguarda la verifica dei crediti alla data di presentazione della domanda, con l'invio delle comunicazioni previste dall'art. 163 n. 2, è stata altresì inviata una dettagliata ed analitica comunicazione ai creditori, con la richiesta, tra l'altro, di fornire precisazioni e documenti circa il loro credito, di modo da raffrontarlo con le stime e valutazioni poste in essere dalla società e dall'attestatore in merito al passivo concordatario.

Constatato che, trattandosi di concordato in continuità e che la società ricorrente, nelle more dell'apertura della procedura, ha proseguito la propria attività fino alla concessione in affitto dell'azienda, considerato che i debiti sorti in tale periodo hanno natura prededucibile, lo scrivente, nella determinazione del fabbisogno, ha quantificato e aggiornato gli importi afferenti tale specifica categoria (già parzialmente considerata nel piano).

Si riporta di seguito il riepilogo delle voci come da proposta e

come risultanti dalla verifica dello scrivente. Successivamente verranno singolarmente commentate.

Elenco passività concordato	Da proposta				Verifica del Commissario Giudiziale			
VOCE		PREDEDUZ.	PRIVILEGIO	CHIROGR.		PREDEDUZ.	PRIVILEGIO	CHIROGR.
Spese di Procedura		250.000				250.000		
Altre spese prededucibili:		1.100.000				1.126.400		
Liquidatore Giudiziale	50.000				50.000			
Professionisti per concordato	812.800				812.800			
Attestatore	93.600				93.600			
Spese funzionamento società	143.600				170.000			
Fondi Rischi Prededucibili		1.877.748				1.389.721		
F.do Interventi man. Straord.	310.000				310.000			
F.do Perdite Gest. Post Dom.	300.000				50.000			
F.do Sval. Magazzino	300.000				0,00			
F.do Inden. e Provv. Agenti Post Domanda Concordato	617.748				854.721			
F.do Generico Imprevisti	350.000				175.000			
Debiti vs dipendenti			980.065			256.227	733.265	
TFR dipendenti	579.046				566.295			
Retribuzioni	155.290				115.392			
Indennità retrib. Differite	244.921				231.4970			
Cessione 1/5°	808				8080			
Incentivo Esodo	-				75.500			

Professionisti		340.900		1.138	320.914	34.329
Agenti		391.983		-1.490	321.504	728.026
Artigiani		460.521			489.993	71.803
Col. Diretti/Coop. Agricole		4.703.464			5.129.847	483.597
Debiti tributari		272.250			271.971	
Debiti Previdenziali		219.104			251.008	
Mutui Ipotecari		2.992.635			2.992.635	
Finanziamenti o Simest		501.557			501.524	
Altri Debiti		34.649			34.649	
F.do Interessi privilegiati		306.727			363.800	
Debiti Vs Banche			9.129.385			8.974.558
Debiti Vs Altri Finanziatori			12.596			4.639
Debiti Vs Fornitori			16.386.192	176.125	6.829	14.722.943
Altri Debiti			430.571			298.571
Interessi e sanzioni			261.494			261.494
F.do Rischi Debiti Chirograf.			500.000			500.000

6.3.1 Spese di Procedura

La società ha quantificato, sulla base delle tariffe previste dal D.M. 30/2012, il compenso liquidabile Commissario Giudiziale in Euro 250.000,00, importo confermato anche dall'attestatore.

Il conteggio risulta corretto, ancorché spetti poi al tribunale la conferma o meno dello stesso. Lo scrivente, per omogeneità, ha ritenuto di lasciare inalterato detto importo.

6.3.2 Altre spese prededucibili

In questa voce, di complessivi Euro 1.100.000,00, CVS ha raggruppato le spese da sostenere o da considerare, comunque, in prededuzione, per le sottoelencate tipologie di costo:

- ✓ I compensi dovuti ai professionisti che hanno assistito la società sia nella fase di individuazione ed assistenza nelle trattative ed accordi con soggetti interessati alla rilevazione della propria azienda, sia nell'attività funzionale alla predisposizione del piano e di quella prodromica alla presentazione del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato, che sono stati quantificati, sulla base di accordi con i professionisti stessi, nell'importo complessivo di Euro 812.800,00, comprensivi di C.P. e spese;
- ✓ I compensi dovuti all'attestatore per la predisposizione della relazione ex art. 161 L.F., per un importo complessivo di Euro 93.600,00;
- ✓ Il compenso forfettario, pari ad Euro 50.000,00 (comprensivi di C.P. e spese), concordato con il dott. Ermanno Boffa di Treviso, professionista che si è reso disponibile, avendone i requisiti, ad assumere, in caso di omologa del concordato, la carica di liquidatore giudiziale;
- ✓ I costi ipotizzati necessari per il funzionamento della società, per il periodo di durata del piano (due anni), per la gestione degli adempimenti amministrativi e contabili, sia civilistici che fiscali, per la gestione dei rapporti con i dipendenti, per i compensi a favore del collegio sindacale, per i quali è stato concordato un importo forfettario per il prossimo biennio, per l'assistenza legale per l'eventuale attività di

recupero dei crediti commerciali, per un rimborso, forfetariamente convenuto, di spese a favore del nominando liquidatore civile e per il tributo IMU dovuto in relazione agli immobili di proprietà della società, fino alla data prevista per la cessione degli stessi (31.01.2014). L'importo complessivo stimato è di Euro 143.600,00.

Lo scrivente, in un'ottica prudenziale, ritiene di incrementare lo stanziamento a tale titolo ad Euro 170.000,00, in considerazione di potenziali contenziosi, alcuni dei quali già manifestatisi. Oltre a ciò, rileva che la società potrebbe valutare di ridurre i costi di funzionamento della stessa per il periodo di durata del concordato, constatato che la gestione sarà limitata al solo aspetto amministrativo. Si potrebbe, ad esempio, eliminare il costo del Collegio Sindacale trasformando la società, in occasione della messa in liquidazione, in srl (operazione ormai frequente nelle procedure di Concordato), si potrebbe porre in essere una politica di contenimento dei costi amministrativi professionali, si potrebbe contenere il costo del liquidatore civilistico, si potrebbero concordare delle tariffe di favore per l'eventuale recupero dei crediti ed altre misure ancora, di contenuto analogo.

6.3.3 Fondi Rischi prededucibili

La società ha accantonato complessivamente Euro 1.877.748,00 per le seguenti voci: F.do Interventi Manutenzione Straordinaria Euro 310.000,00, F.do Perdite Gestione Post domanda di Concordato Euro 300.000,00, F.do Svalutazione Magazzino Euro 300.000,00, F.do Indennità

e Provvigioni Agenti Post Domanda Concordato Euro 617.748,00 e F.do Generico Imprevisti Euro 350.000,00.

In relazione alla previsione di una posta in prededuzione per lavori di manutenzione straordinaria, si precisa che CVS si è impegnata, nei confronti di Contarini Srl, ad effettuare i lavori necessari per l'ottenimento del Certificato Preventivo Incendi per il complesso immobiliare ed aziendale del quale attualmente la società non dispone.

La società ha acquisito alcuni preventivi per detta spesa da ditte specializzate. I preventivi, visionati dall'attestatore e soprattutto verificati dall'ing. Libero Zugno di Treviso (professionista che ha predisposto la relazione peritale per gli immobili e le attrezzature), sono stati ritenuti congrui oltre che necessari.

L'importo di Euro 310.000 è stato, pertanto, assunto anche dallo scrivente, ai fini del fabbisogno concordatario, con riferimento ad entrambe le date.

Quanto alla seconda voce, F.do per perdite post domanda, la stessa deriva dalla quantificazione del risultato derivante dalla gestione provvisoria dell'azienda, nel periodo intercorrente tra il deposito della domanda di concordato e il passaggio dell'attività all'affittuario, previsto per il 30.06.2013.

L'importo, quantificato su basi concrete e coerenti dalla società e dall'attestatore in Euro 300.000,00, è stato verificato dallo scrivente sulla base di dati consuntivi più aggiornati. Alla data del 16/7 tale fondo non ha più motivo di esser appostato, salvo un importo prudenziale di Euro 50.000,00 a tener conto di eventuali costi imprevisti fino all'omologa, in

quanto alla data di apertura della procedura la gestione ha già avuto esecuzione e si è trasformata in voci patrimoniali quali liquidità, crediti, debiti e magazzino, dati che verranno puntualmente espressi alla data della verifica.

In merito al Fondo svalutazione magazzino, quale accantonamento prudenziale a fronte della valutazione delle rimanenze effettuata dalla società di revisione alla data del 5.02 e quantificato in Euro 300.000,00, si precisa che esso non risulta ad oggi di fatto verificabile, per effetto dei movimenti intervenuti a seguito della gestione sociale nei mesi successivi al 6/02. Tale verifica risulta, comunque, del tutto inutile, disponendo ora del dato puntuale, convenuto tra le parti all'esito delle operazioni di inventariazione.

Per quanto concerne la voce Fondo agenti per indennità e provvigioni maturate dopo la data del 05.02.2013, CVS ha previsto un accantonamento per le provvigioni maturate dagli agenti per le vendite procurate a favore della mandante nel periodo antecedente alla data di presentazione della domanda di concordato, ma materialmente incassate in epoca successiva a tale data. La società ha ritenuto di considerare dette provvigioni prededucibili, in quanto maturate nel periodo di vigenza della procedura concorsuale e tenendo in considerazione che, in ogni caso, le stesse avrebbero dovuto essere pagate integralmente, in quanto credito privilegiato ex art. 2751 bis n. 3. Tali provvigioni sono state quantificate in Euro 80.789,00.

La voce tiene altresì conto delle indennità maturate dagli agenti operanti in territorio nazionale considerato anche che, in data 31.05.2013,

con l'intervento dell'organizzazione sindacale di categoria, la società ha raggiunto l'accordo con alcuni agenti i quali hanno rinunciato alle indennità di mancato preavviso e parzialmente all'indennità di clientela.

L'ammontare complessivo del Fondo Indennità e Provvigioni confermato dall'attestatore e portato nel piano, ammonta ad Euro 617.748,00.

In relazione al credito degli agenti, lo scrivente, seguendo la medesima logica seguita dall'attestatore, disponendo ora dei dati pressoché definitivi, aggiorna il fondo nei seguenti importi:

- ✓ provvigioni per le vendite procurate a favore della mandante nel periodo antecedente alla data di presentazione della domanda di concordato preventivo, ma il cui incasso si è avuto o si avrà in epoca successiva a tale data: Euro 26.380,00;
- ✓ provvigioni per le vendite procurate a favore della mandante nel periodo successivo alla data di presentazione della domanda di concordato preventivo: Euro 226.684,00;
- ✓ FIRR: Euro 9.142,00;
- ✓ indennità di mancato preavviso fino ad un massimo di: Euro 138.744,00;
- ✓ indennità di clientela fino ad un massimo di: Euro 453.771,00.

Il tutto per un totale di Euro 854.721,00.

Gli importi vengono mantenuti accantonati nell'apposito fondo, in attesa dell'esito di eventuali trattative con agenti e più approfondita verifica dell'effettiva spettanza delle somme.

Infine, la società ha previsto di accantonare la somma di Euro 350.000,00 quale Fondo Rischi Generico, nel quale inserire l'incentivazione all'esodo da riconoscere ai dipendenti non trasferiti all'affittuario dell'azienda, eventuali fatture non ancora ricevute, eventuali pretese di riconoscimento di prededuzioni/privilegi non considerati nel piano, eventuali indennizzi ex art. 169 bis L.F. (da trattare comunque in via chirografaria), eventuali interessi passivi maturandi e sanzioni allo stato non conosciuti o non conoscibili, sopravvenienze passive e minusvalenze in genere.

Esaminate le comunicazioni giunte dai creditori, che in alcuni casi hanno formulato richieste di qualificazione della natura del proprio credito diverse da quella proposta dalla società e, ove potenzialmente fondate, in via prudenziale accolte negli elenchi dei creditori; tenuto altresì conto che ad oggi è nota la somma riconosciuta, a titolo di incentivo all'esodo, ai dipendenti non trasferiti in CVS Srl, e che della stessa si tiene conto nei debiti nei confronti dei dipendenti, il fondo è stato conseguentemente ridotto ad Euro 175.000,00, ritenendo tale somma sufficientemente prudenziale per rischi futuri ad oggi non conoscibili.

6.3.4 Debiti Vs Dipendenti

La società, a questo titolo, evidenzia debiti nei confronti delle maestranze per complessivi Euro 980.065,00, così suddivisi: TFR dipendenti Euro 579.046,00, Retribuzioni Euro 155.290,00, Indennità retribuzioni differite Euro 244.921,00, Cessione 1/5 Euro 808,00.

Gli importi, corretti con il riferimento alla data del 6/2, sono alla data di trasferimento dell'azienda in affitto così quantificabili:

- ✓ Euro 510.368,00 per TFR dei dipendenti che sono stati trasferiti all'affittuaria d'azienda. Tale importo, così come pattuito, andrà a deconto del credito vantato nei confronti dell'affittuaria d'azienda per la vendita del magazzino aziendale;
- ✓ Euro 55.927,00 per TFR dei dipendenti attualmente posti in CIGS;
- ✓ Euro 201.669,00 per 13^a-14^a, indennità varie dei dipendenti trasferiti all'affittuaria d'azienda, importo che andrà a deconto del credito per la vendita del magazzino;
- ✓ Euro 29.828,00 per 13^a-14^a indennità varie dei dipendenti posti in CIGS;
- ✓ Euro 115.392,00 per debiti nei confronti dei dipendenti per stipendi sino alla data di affitto dell'azienda, di cui Euro 21.228,00 di competenza ante concordato;
- ✓ Euro 808,00 per Cessione del quinto dello stipendio;
- ✓ Euro 75.500,00 per incentivo all'esodo dei dipendenti posti in CIGS.

Il tutto per complessivi Euro 989.492,00, di cui con carattere prededucibile Euro 256.227,00 e carattere privilegiato ex art. 2751 bis n. 1 Euro 733.265,00.

6.3.5 Debiti Vs Professionisti

Il debito verso professionisti (relativo agli ultimi 2 anni di prestazioni) e delle competenze spettanti al Collegio Sindacale, maturato alla data del 5 febbraio 2013, è stato quantificato dalla società

complessivamente in Euro 340.900,00. Circa al criterio utilizzato, il professionista attestatore ha specificato che *“Si sono considerati crediti privilegiati quelli corrispondenti alle attività rese nel biennio antecedente la data di interruzione del rapporto professionale, avuto riguardo, però, anche dell'eventuale scindibilità, o meno, della prestazione professionale; nel caso in cui quest'ultima possa qualificarsi come insieme di atti tra loro inscindibili e l'attività risulti iniziata prima del biennio antecedente la cessazione del rapporto di lavoro (o la data di riferimento del concordato preventivo, se anteriore), l'intero corrispettivo è stato considerato come privilegiato.*

I criteri individuati nel Piano sono perfettamente condivisibili, ancorché sia però emerso che non sono state suddivise le componenti privilegiate da quelle chirografarie (es. spese generali, anticipazioni, ecc.), che invece sono state puntualmente scisse, se disponibile la necessaria documentazione.

Dalla verifica effettuata sulla base della documentazione acquisita, nei confronti dei professionisti è emerso un debito avente natura privilegiata ex art. 2751 bis n. 2 di Euro 320.914,00, chirografaria di Euro 34.329 ed in prededuzione di Euro 1.138,00 (**All. 2**).

6.3.6 Debiti Vs Agenti

La società ha quantificato il debito relativo alle provvigioni spettanti agli agenti, maturate nell'ultimo anno anteriore a quello di cessazione dell'attività (o anteriore alla data di riferimento del concordato, se anteriore) comprendente le fatture da ricevere afferenti somme già

liquidabili in quanto connesse a crediti già incassati alla data del 5 febbraio, per un importo complessivo di Euro 345.480,00.

Ha, inoltre, quantificato in Euro 46.500,00, l'ammontare delle indennità di fine mandato (a vario titolo riconoscibili) ad agenti il cui mandato è cessato prima della data di riferimento del piano.

Non sono state considerate come privilegiate le provvigioni maturate a favore delle società di capitali, considerate dalla giurisprudenza maggioritaria, come chirografarie.

Complessivamente l'importo ritenuto dovuto, in privilegio, a favore degli agenti, ammonta ad Euro 391.983,00, somma confermata dall'attestatore.

Dalla verifica effettuata sulla base della documentazione acquisita, nei confronti degli agenti è emerso un debito avente natura privilegiata ex art. 2751 bis n. 3 di Euro 321.504,00, chirografaria di Euro 728.026,00 ed un credito avente natura prededucibile di Euro 1.490,00 **(All. 3)**.

Quanto dovuto e/o preteso a titolo di indennità varie e per provvigioni maturate post 6/2, se indicato nella dichiarazione del credito o risultante dalla contabilità, è incluso nel già descritto Fondo agenti per indennità e provvigioni maturate dopo la data del 05.02.2013.

Per la non disponibilità di tutta la documentazione fiscale degli agenti, per il poco tempo disponibile e lo scopo, comunque, della verifica richiesta al C.G., sarà poi necessario, in sede di puntuale verifica e quantificazione del credito, stabilire quanto trattenuto e versato a titolo di

Enasarco e se nelle somme indicate in privilegio, siano confluite anche poste aventi natura chirografaria.

6.3.7 Debiti Vs Artigiani

Per detta categoria, la società ha quantificato l'importo di Euro 460.521,00 (al netto di iva per le fatture da ricevere e con iva declassata a chirografo con riferimento alle fatture ricevute). Detto importo è stato confermato dall'attestatore.

Il criterio adottato nella determinazione del privilegio ex art. 2751 bis c.c., è stato quello di considerare creditori privilegiati i soggetti per i quali è risultata confermata l'iscrizione camerale all'Albo delle Imprese Artigiane e che avevano effettuato prestazioni, o ceduto propri prodotti, successivamente all'entrata in vigore della norma che ha modificato l'articolo 2751 bis del codice civile; ciò secondo l'interpretazione data dalla sentenza n. 11154 del 04.07.2012 della Corte di Cassazione, la quale ha specificato che la nuova normativa, che stabilisce che è sufficiente l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane al fine del riconoscimento del privilegio, non ha effetto retroattivo.

Per i debiti riferiti a periodi antecedenti la modifica dell'art. 2751 bis c.c., il criterio adottato è stato quello di verificare l'esistenza dei requisiti dimensionali al fine del riconoscimento, o meno, della prelazione.

Lo scrivente, con la lettera di circolarizzazione ai creditori, ha richiesto di produrre la documentazione atta a dimostrare l'eventuale spettanza del privilegio, documentazione, peraltro, in buona parte già in possesso della società proponente il concordato.

La verifica della spettanza del privilegio è stata eseguita seguendo i medesimi criteri adottati dall'attestatore, ritenuti prudenziali, considerato che, recentemente, la Cassazione con sentenza n. 11024 del 09.05.2013, ha ritenuto che la verifica dei criteri dimensionali, nonostante la modifica normativa, risulti comunque necessaria per il riconoscimento della causa di prelazione. Applicando quest'ultimo criterio, potrebbero liberarsi risorse da destinare ai creditori chirografari, ma potrebbero anche insorgere contenziosi atti a far accertare in giudizio il credito e l'eventuale privilegio. Ai fini della verifica chiesta al Commissario Giudiziale, si è ritenuto di seguire il criterio più rigido, e quindi più prudente, lasciando al liquidatore la scelta circa l'eventuale adozione di criteri alternativi.

Il risultato della verifica ha condotto a quantificare in Euro 561.796,00 la somma complessivamente dovuta a questa categoria di creditori, di cui Euro 489.992,00 a titolo privilegiato ex art. 2751 bis n. 5 (*All. 4*).

6.3.8 Debiti Vs Coltivatori diretti/Coop Agricole

La società ha individuato il debito verso i Coltivatori diretti e le Cooperative Agricole, per complessivi Euro 4.703.464,00, così suddiviso: Coltivatori diretti, ex art. 2751 bis, n. 4), Euro 2.545.062; Cooperative agricole, ex art. 2751 bis, n. 5 bis), Euro 2.158.402,00.

Per la prima categoria, il criterio utilizzato dalla società e dall'attestatore per l'individuazione ed il riconoscimento della spettanza del privilegio, è stato quello della preventiva verifica della qualifica di coltivatori diretti in virtù dell'iscrizione camerale e previdenziale e

successivamente il riscontro del legame tra la conduzione dell'impresa agricola e il lavoro del medesimo titolare e/o dei suoi familiari, anche sotto la forma di società semplice (non anche di altre forme societarie). E' stata inoltre accertata la prevalenza della produzione propria, intesa quale prodotto agricolo proveniente dal fondo utilizzato dal coltivatore diretto, rispetto agli acquisti da fornitori terzi.

Quanto al criterio utilizzato per la seconda categoria, il privilegio è stato riconosciuto a quei soggetti che risultavano regolarmente iscritti agli albi di competenza, che fosse rispettata la prevalenza dei conferimenti dei soci rispetto agli acquisti effettuati da fornitori terzi, che nell'oggetto sociale non fossero inserite attività estranee allo scopo mutualistico e, infine, che fosse rispettato il vincolo statutario di ammissibilità di nuovi soci all'effettiva disponibilità di fondi agricoli.

Per entrambe le categorie in esame, l'iva addebitata per rivalsa è stata declassata tra i crediti chirografari.

Lo scrivente innanzitutto precisa che condivide i criteri adottati per l'individuazione ed il riconoscimento del privilegio.

Dalla verifica effettuata sulla documentazione a disposizione dello scrivente ed di quella acquisita direttamente tramite la circolarizzazione è emerso che il debito verso Coltivatori diretti ammonta a complessivi Euro 2.949.664,00, di cui Euro 2.609.193,00 in privilegio ex art. 2571 bis n. 4. Il debito nei confronti delle Società Cooperative Agricole e dei loro consorzi ammonta complessivamente ad Euro 2.663.780,00, di cui Euro 2.520.654,00 in privilegio ex art. 2751 bis n. 5bis (**All. 5**).

Esso è variato per effetto della richiesta di riconoscimento del privilegio da parte di un'ulteriore cantina sociale e di un consorzio, accolte in questa fase, al fine di valutare il fabbisogno concordatario nell'ipotesi più prudentiale. E' variato altresì per effetto di imputazione, da parte del creditore, di acconti ricevuti su fatture al credito meno garantito (IVA).

6.3.9 Debiti Tributari

Il debito in linea capitale verso l'Erario è stato quantificato ed attestato in Euro 272.250,00 e risulta così suddiviso:

- a) Imposte da accertamento (in corso di rateizzazione) Euro 33.505,00;
- b) Erario imposta sostitutiva rivalutazione TFR Euro 1.992,00;
- c) Erario c/IRPEF per ritenute non versate Euro 160.500,00;
- d) Erario c/IRPEF per ritenute d'acconto da versare Euro 73.444,00.
- e) IMU 1.1/5.2 per 2.809,00.

La Società ha altresì quantificato presuntivamente in Euro 77.509,00, gli interessi passivi e le sanzioni su tali voci, sia maturati al 05.02.2013, che in maturazione dalla data di riferimento del piano e fino alla data del 31.01.2014, epoca di presunto pagamento delle stesse, accantonandolo in apposito fondo interessi e sanzioni. La società precisa altresì che ha versato in date successive al 5.2.2013, due rate di complessivi Euro 13.993,00, relative alla rateizzazione in corso di cui al punto a), di originari Euro 54.780,00, con residuo, alla data di deposito del Piano, di Euro 20.856,00.

Gli importi aggiornati e determinati dallo scrivente ammontano ad Euro 271.971,00 e sono così suddivisi:

- a) Imposte da accertamento (in corso di rateizzazione) Euro 20.103,00, per effetto dei pagamenti intervenuti, di cui si detto;
- b) Erario imposta sostitutiva rivalutazione TFR Euro 1.855,00;
- c) Erario c/IRPEF per ritenute non versate Euro 171.482,00;
- d) Erario c/IRPEF per ritenute d'acconto da versare Euro 63.138,00.
- e) IMU II rata 2012 per 15.393,00.

L'importo per sanzioni sui debiti erariali è stato stimato in Euro 77.917,00; esso, insieme agli interessi, è stato stanziato al fondo "Interessi e sanzioni creditori privilegiati".

6.3.10 Debiti Vs Enti Previdenziali

Il debito nei confronti di Istituti Previdenziali è stato quantificato ed attestato, in Euro 219.104,00 e risulta così composto:

- debito verso INPS su retribuzioni correnti e differite Euro 138.450,00;
- debito verso INPS per collaboratori Euro 5.535,00;
- debito verso Assistenza Sanitaria Euro 10.240,00;
- debito verso INAIL su retribuzioni correnti e differite Euro 808,00;
- debito verso ENASARCO per contributi e FIRR Euro 37.232,00;

- debito verso Cassa Vita Euro 94,00;
- debito verso Fondo Solidarietà Veneto Euro 25.742,00;
- debito verso Fondi previdenza Aperti Euro 242,00;
- altro per Euro 761,00.

La società, così come per i debiti tributari, ha effettuato la rilevazione nell'apposito fondo rischi sanzioni e interessi. In questo caso, per le sanzioni, a norma di Legge, il 50% delle stesse è stato rilevato nel fondo chirografario.

Gli importi aggiornati e determinati dallo scrivente ammontano ad Euro 251.008,00 e sono così suddivisi:

- debito verso INPS su retribuzioni correnti e differite Euro 146.278,00;
- debito verso INPS per collaboratori Euro 3.575,00;
- debito verso Assistenza Sanitaria Euro 12.900,00;
- credito verso INAIL su retribuzioni correnti e differite Euro (16.412,00);
- debito verso ENASARCO per contributi e FIRR Euro 59.694,00;
- debito verso Cassa Vita Euro 229,00;
- debito verso Fondo Solidarietà Veneto Euro 43.154,00;
- debito verso Fondi previdenza Aperti Euro 829,00;
- altro per Euro 761,00.

6.3.11 Mutui Ipotecari

La Società risulta aver stipulato due mutui ipotecari (di cui uno fondiario) la cui entità del debito residuo, in linea capitale, alla data di riferimento del 05.02.2013, risulta così suddivisa:

- Banca Intesa Medio Credito, Euro 222.222,00;
- Banca Nazionale del lavoro Euro 2.736.842,00.

Ai predetti importi vanno aggiunti i ratei per interessi al 5.2.2013 per complessivi Euro 33.571,00. Gli interessi sino ad effettivo pagamento sono stati stanziati in un apposito fondo.

L'ammontare del debito per mutui ipotecari alla data del 05.02.2013 è stata quantificata 2.992.635,00.

L'importo viene confermato anche dallo scrivente.

6.3.12 Finanziamento Simest

La società ha ricevuto un finanziamento agevolato (strumentale al sostegno patrimoniale delle piccole e medie imprese esportatrici), di Euro 500.000,00, da parte della società Simest S.p.A., quale gestore del fondo pubblico di cui alla L. 394/1981. Simest ritiene debba essere riconosciuto il privilegio generale ex art. 9, D.lgs 123/1998.

La quota di interessi calcolata dall'attestatore sino al 5.2.2013 è pari ad Euro 1.557,00, mentre la parte di interessi successiva e sino alla data di pagamento, è stata appostata nel già menzionato fondo. La società, riservandosi di verificare l'effettiva spettanza della prelazione, ha, prudenzialmente, appostato detto importo al passivo privilegiato.

Simest S.p.A., ha riscontrato la lettera di circolarizzazione inviata dal sottoscritto, sottolineando in primis la natura privilegiata del proprio credito e quantificando l'importo degli interessi fino al 6/2 in Euro 1.524,00.

Lo scrivente apposta, quindi, a tal fine l'importo di Euro 501.524,00 e, per i fini della verifica spettante al Commissario Giudiziale, ritiene corretta l'inclusione del debito in esame tra i creditori privilegiati.

6.3.13 Altri Debiti Privilegiati

Questa voce si riferisce a debiti evidenziati contabilmente per l'importo di Euro 34.649,00, che rappresentano un'esposizione verso "Agea" (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), a fronte di un contratto OCM 2012, per utilizzo di contributi statali dalla stessa messi a disposizione, cui corrisponde un identico credito (evidenziato nell'attivo) nei confronti di Casa Vinicola Botter & C. S.p.A., quale capofila dell'Ati per il programma di promozione, in paesi esteri, dei vini italiani.

A tale credito è stata riconosciuta valenza privilegiata essendo contributi statali e dovendo, in ogni caso, neutralizzare la rispettiva voce di credito esposta nell'attivo concordatario.

Lo scrivente conferma gli importi e l'impostazione data, che, di fatto, è neutra, elidendosi con il credito esposto nell'attivo.

6.3.14 Fondo Interessi Creditori Privilegiati

In questo fondo, di cui si è fatto già cenno in precedenza, la società ha accantonato la somma di complessivi Euro 306.727,00. Sono comprese in questa voce le sanzioni su debiti erariali e previdenziali

(conteggiati prudenzialmente nella misura massima del 30% per quanto concerne i crediti tributari e nell'aliquota del 6,50% per i crediti previdenziali, (per la sola quota del 50%, residuando un 50% in chirografo), gli interessi, quantificati al tasso legale, per i ritardati pagamenti verso i creditori privilegiati, con riferimento alla presunta data di pagamento prevista dal piano (31.1.2014), nonché gli interessi sui mutui ipotecari, quantificati del tasso convenzionale per l'annualità in corso. L'importo così determinato è stato verificato e confermato dal professionista attestatore.

Il sottoscritto condivide il procedimento adottato per la determinazione di tale voce e, a ragione della più che probabile impossibilità di rispettare la data del 31.01.2014 prevista per la prima tranche dei pagamenti, posta ora ipoteticamente al 31.03.2014, ritiene di incrementare tale voce ad Euro 363.800,00.

6.3.15 Debiti verso Banche

La società espone debiti verso Istituti di Credito, alla data del 5 febbraio 2013, per complessivi Euro 9.129.385,00; detto importo comprende gli oneri finanziari, spese e commissioni stimati sino a tale data, nonché gli addebiti derivanti dallo scioglimento (anticipato ex art. 169 bis L.F., giusta autorizzazione del Tribunale del 7/8.02.2013) dei contratti per derivati (sottoscritti con quattro Istituti) e che ha comportato un aggravio per Euro 764.132,00.

Dall'importo sopra evidenziato, la società precisa che devono essere dedotti i crediti verso clienti oggetto di cessione con notifica opponibile alla Procedura (quelle notificate entro la data di presentazione

della domanda). Per ragioni di prudenza nel piano è stato scomputato l'importo complessivo di Euro 5.334.685,00, quale somma dei crediti ceduti la cui notifica è presumibilmente intervenuta entro il 5.2.2013.

La società specifica di disporre di documentazione che comproverebbe il minor importo di Euro 4.293.356,00 quali cessioni regolarmente notificate prima della data di presentazione della domanda e sottolinea che, qualora le banche non fossero in grado di fornire idonea documentazione attestante la tempestiva notifica delle cessioni già scomputate (per Euro 5.334.685,00), si verrebbe a creare una maggiore disponibilità finanziaria a favore della massa dei creditori fino ad un importo massimo di Euro 1.041.329,00, con contestuale corrispondente incremento dei debiti nei confronti del ceto bancario.

Lo scrivente, nella circolarizzazione indirizzata alla clientela, volta alla verifica dei crediti nei confronti della stessa, ha chiesto, tra l'altro, che fosse fornita documentazione circa la notifica da parte di Istituti Bancari dell'intervenuta cessione.

Analoga documentazione è stata chiesta alle banche con la lettera di comunicazione prevista dal decreto di apertura della procedura.

Purtroppo i riscontri in tal senso non sono stati esaustivi e completi (di fatto non ci sono stati), in particolare da parte del ceto bancario.

Va anche rilevato che lo scrivente ha appurato che alcune banche hanno continuato ad addebitare interessi passivi successivamente alla data di deposito della domanda e ad incassare crediti non oggetto di anticipazione né di cessione.

La verifica dei debiti verso banche si è dimostrata particolarmente difficoltosa, in quanto non tutti gli Istituti bancari hanno risposto, altri hanno fornito dati parziali o errati, altri li hanno forniti con riferimento a date diverse da quella del deposito della domanda. Inoltre non hanno prodotto documentazione a sostegno delle proprie dichiarazioni di credito.

La ricostruzione è stata pertanto effettuata sulla base delle scritture contabili e dei dati attestati, congiuntamente agli estratti conto a disposizione della società, effettuando le debite rettifiche e/o integrazioni ove necessarie (es. determinazione degli interessi al 5/2).

L'importo complessivo dei debiti verso banche ammonta a complessivi Euro 14.309.243,00 dal quale devono essere dedotte le somme corrispondenti alle cessioni di credito (per prudenza anche quelle per le quali non è certa l'opponibilità) pari ad Euro 5.334.685,00, residuando, pertanto un debito per complessivi Euro 8.974.558,00 (**All. n. 6**).

Lo scrivente evidenzia che detto importo, così come esplicitato per ogni singola banca nello specifico prospetto allegato alla relazione, non è quello puntuale valido ai fini del voto, in quanto il valore deve tener conto della rispettiva quota di pertinenza relativa alle cessioni, per le quali allo stato non è possibile conoscerne l'effettiva opponibilità alla procedura. Inoltre, non essendo conoscibile quali delle cessioni siano attribuibili ad ogni singolo Istituto (ad eccezione di quelle banche presso le quali la società non ha richiesto anticipazioni), si dovrà necessariamente, sempre ai fini del voto, utilizzare un criterio proporzionale.

6.3.16 Debiti Vs altri Finanziatori

La voce, esposta per complessivi Euro 12.596,00, è riferita a tre finanziamenti, uno per l'acquisto di apparecchi telefonici mobili e gli altri due per l'acquisto di autoveicoli. Più precisamente, il debito verso H3G per Euro 6.739,00 e i debiti verso FIAT SAVA, per Euro 5.857,00.

L'importo al 16/01, nei confronti della sola H3G, si è ridotto ad Euro 4.639,00.

6.3.17 Debiti Vs Fornitori

Trattasi di debiti residuali, per un importo complessivo di Euro 16.386.192,00, al netto delle compensazioni di legge e comprendono le fatture da ricevere, le note di accredito emesse e da emettere, l'IVA di rivalsa spettante ai fornitori privilegiati per fatture già emesse. L'importo è stato regolarmente attestato.

Le risultanze della verifica da parte del sottoscritto portano ad un risultato di Euro 14.722.949,00 in chirografo, Euro 6.829,00 in privilegio ed Euro 176.125,00 in prededuzione. Quest'ultima somma riguarda i debiti netti maturati successivamente al 5/02 per effetto della gestione sociale (*All. 7*).

6.3.18 Altri Debiti Chirografari

La società specifica che la categoria in esame è riferibile in particolar modo a debiti nei confronti della clientela derivanti dalla maturazione alla fine dell'anno, di premi per l'acquisto di prodotti. In particolare riguarda quei clienti che, alla data del 5.02.2013, non risultando debitori nei confronti della Contarini, non possono effettuare la

compensazione del proprio credito nei confronti della società concordataria. L'importo di tale voce ammonta a complessivi Euro 430.570,00. L'importo verificato alla data del 16/07 ammonta ad Euro 298.571,00.

6.3.19 Interessi e Sanzioni

Analogamente a quanto effettuato per i crediti privilegiati, Contarini ha operato un accantonamento prudenziale ad un Fondo rischi per interessi a favore dei fornitori chirografari, in relazione a crediti scaduti in epoca antecedente al 05.02.2013; la società ha ipotizzato che tutti i debiti (ad eccezione di quelli nei confronti delle banche) fossero scaduti alla data del 30 giugno 2012 e ha quantificato gli ipotetici interessi (se richiesti) con applicazione del saggio legale, sino alla data di riferimento.

Nello stesso fondo, è stata inserita la quota del 50% relativa alle sanzioni sui ritardati versamenti di natura previdenziale, non avente natura privilegiata.

L'importo complessivo di detto Fondo è stato determinato ed attestato in Euro 261.494,00.

Sul punto si conferma l'impostazione seguita dall'attestatore e se ne conferma l'importo.

6.3.20 Fondo Rischi Debiti Chirografari

CVS ha determinato un fondo imprevisti generico per un importo complessivo di Euro 500.000,00. Questo accantonamento tiene conto di possibili fatture da ricevere non ancora pervenute e contabilizzate e altre

possibili sopravvenienze passive in genere.

Tiene conto altresì di possibili eventuali perdite su crediti afferenti a cessioni di crediti con notifica intervenuta prima della data di deposito della domanda di concordato, nonché del rischio del contestato credito connesso alla richiesta formulata dal creditore che ha presentato l'istanza di fallimento di Contarini.

Lo scrivente Commissario ritiene di mantenere inalterato il predetto accantonamento.

6.4. Determinazione del fabbisogno concordatario

Si riepiloga di seguito il risultato comparato tra il fabbisogno previsto dalla proposta e della conseguente percentuale di soddisfazione del ceto chirografario e il risultato della verifica effettuata dal Commissario Giudiziale:

	IMPORTI PROPOSTA 6/2		IMPORTI COMMISSARIO GIUDIZIALE 16/7	
	IPOTESI BEST	IPOTESI WORST	IPOTESI BEST	IPOTESI WORST
ATTIVO	18.530.291	17.488.962	17.382.964	16.401.635
SPESE PROCEDURA	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
ALTRE SPESE PREDEDUCIBILI	-1.100.000	-1.100.000	-1.126.400	-1.126.400
FONDI RISCHI PREDEDUCIBILI	-1.877.748	-1.877.748	-1.389.721	-1.389.721
FORNITORI E ALTRI DEBITI IN PREDEDUZIONE			-175.773	-175.773
DIPENDENTI IN PREDEDUZIONE			-256.227	-256.227
TOTALE	-3.227.748	-3.227.748	-3.198.121	-3.198.121
RESIDUO PER MASSA DEBITORIA	15.302.543	14.261.214	14.184.843	13.203.514
PRIVILEGIATI DIPENDENTI	-980.065	-980.065	-733.265	-733.265
PRIVILEGIATI PROFESSIONISTI	-340.900	-340.900	-320.914	-320.914
PRIVILEGIATI AGENTI	-391.983	-391.983	-321.504	-321.504
PRIVILEGIATI ARTIGIANI	-460.521	-460.521	-489.993	-489.993
PRIVILEGIATI COLT. DIRETTI E SOC.COOP.AGR.	-4.703.464	-4.703.464	-5.129.847	-5.129.847

PRIVILEGIATI - DEBITI TRIBUTARI	-272.250	-272.250	-271.971	-271.971
PRIVILEGIATI - DEBITI PREVIDENZIALI	-219.104	-219.104	-251.008	-251.008
IPOTECARI (QUOTA CAP+RATEO INT AL 5/2)	-2.992.635	-2.992.635	-2.992.635	-2.992.635
PRIVILEGIATI - DEBITI VS. ISTITUTI FINANZIARI	-501.557	-501.557	-501.524	-501.524
PRIVILEGIATI - ALTRI DEBITI	-34.649	-34.649	-34.649	-34.649
PRIVILEGIATI - FORNITORI			-6.829	-6.829
PRIVILEGIATI - INTERESSI E SANZIONI	-306.727	-306.727	-363.800	-363.800
TOTALE	-11.203.855	-11.203.855	-11.417.939	-11.417.939
RESIDUO PER CHIROGRAFI	4.098.688	3.057.359	2.766.904	1.785.575
CHIROGRAFI	-27.000.073	-25.958.744	-26.359.795	-25.318.466
FONDO RISCHI E INTERESSI	-761.494	-761.494	-761.494	-761.494
TOTALE	-27.761.567	-26.720.238	-27.121.289	-26.079.960
PERCENTUALE SODDIFACIMENTO CHIROGRAFI	14,76%	11,44%	10,20%	6,85%

Dalla tabella comparativa sopra esposta emerge che, dalla verifica effettuata dal Commissario Giudiziale, con riferimento alla data di apertura della procedura, la percentuale destinata al ceto chirografario, nelle due ipotesi previste, si riduce al 10,20% nel caso “best” e al 6,85% nel caso “worst”.

La differenza, rispetto a quella prevista nel piano, è principalmente dovuta:

- ✓ sotto il profilo dell’attivo, ad un minor valore effettivo del magazzino stimato nel piano rispetto a quello di inventario. In relazione a questa circostanza, si specifica che non è possibile individuare la causa della minor valorizzazione, nel senso che non si è in grado di specificare quanto sia dipeso dall’attività di gestione nel frattempo intercorsa e quanto a diversi criteri di valutazione tra quelli di inventariazione nel piano e quelli contrattualmente concordati in sede di trasferimento

all'affittuaria d'azienda;

- ✓ sotto il profilo del passivo, le differenze sono riconducibili, principalmente, al riconoscimento di maggiori privilegi alle categorie di cui all'art. 2751 bis, ai nn. 4 e 5bis.

Come già specificato nella prima parte della relazione, va rammentato che, nella procedura di concordato preventivo, a differenza del fallimento, la verifica dei crediti assume solamente carattere amministrativo, in quanto essa è mirata unicamente ad identificare i creditori aventi diritto di partecipare all'adunanza, restando impregiudicata ogni decisione in ordine alla sussistenza dei crediti e alle eventuali cause di prelazione che li assistono, che sarà demandata alla fase di liquidazione ed esecuzione del concordato.

Come è noto, le percentuali sopra evidenziate devono ritenersi indicative, essendo dipendenti dall'evoluzione dell'attività di liquidazione concorsuale.

Va infine evidenziato che, nella procedura in esame, la percentuale destinata al ceto chirografario è fortemente influenzata dall'esistenza di una rilevante presenza di creditori privilegiati, collegati direttamente all'attività tipica svolta dalla società proponente il concordato.

7. SITUAZIONE ALTERNATIVA DEL C.P. CON IL FALLIMENTO

Ancorché la nuova legge fallimentare non lo richieda più espressamente, si ritiene comunque utile fare un breve confronto, in termini di convenienza, della procedura così come proposta rispetto

all'eventualità (alternativa) del fallimento.

In ipotesi di fallimento della società, è certo che l'attivo sopra elencato subisca una riduzione, anche consistente.

In particolare, il valore attribuibile all'azienda nel suo complesso sarebbe sicuramente inferiore, in quanto non si potrebbe raggiungere l'importo che è stato offerto dall'attuale affittuario con il preliminare di acquisto.

Anche l'attestatore, nella relazione integrativa, ha sottolineato questo aspetto, confermando e attestando che il concordato, così proposto, è destinato ad un maggior soddisfacimento dei creditori.

Si rammenta che l'impegno all'acquisto e la relativa garanzia, sono subordinati all'omologa della procedura e, in caso di fallimento, verrebbero meno.

Si dovrebbero, conseguentemente, porre in essere procedure competitive per la cessione dell'azienda a prezzi assai inferiori di quelli attualmente pattuiti, con sostenimento di costi e allungamento dei tempi di incasso.

Molto probabilmente, la clientela sarebbe persa e, quindi il relativo avviamento; la stessa sarebbe costretta a rivolgersi ad aziende concorrenti per il soddisfo delle proprie esigenze commerciali e si appaleserebbero notevoli problematiche circa il mantenimento dei posti di lavoro per personale attualmente passato in forza all'affittuaria, circostanze che graverebbero sul potenziale interesse all'acquisto, da parte di terzi, dell'azienda, con il concreto rischio di dover procedere con vendite

atomistiche degli asset aziendali e non l'intero complesso, con conseguente svalutazione dei valori e lungaggini operative.

Non vi sarebbe nemmeno più la possibilità, per i fornitori, di proseguire i rapporti commerciali con Contarini Vini e Spumanti s.r.l., mentre l'incasso dei crediti risulterebbe assai più difficoltoso, anche in ragione di una perdita di continuità di fornitura, riducendo ulteriormente l'attivo della procedura.

Il fallimento, pertanto, comporterebbe minor attivo realizzabile, maggiori costi e oneri di procedura, tempi più lunghi, sia di realizzo che di pagamento, circostanze il cui effetto sarebbe a discapito della massa creditoria.

L'unico vantaggio potrebbe essere quello di avviare, da parte del curatore fallimentare, l'azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci, azione che, oltre a prospettarsi non semplice e assai lunga, è comunque legata alla capienza patrimoniale dei soggetti nei confronti dei quali sarebbe posta in essere e difficilmente, anche nella migliore delle ipotesi, compenserebbe il minor realizzo di attivo derivante dal fallimento.

8. GIUDIZIO E CONCLUSIONI SULLA FATTIBILITÀ DEL PIANO

Alla luce delle verifiche effettuate dal sottoscritto Commissario Giudiziale sulla proposta di concordato con continuità aziendale ai sensi dell'art. 186 bis L.F., lo scrivente ritiene di esprimere un giudizio positivo in considerazione della previsione di pagamento integrale delle spese di

procedura, dei crediti prededucibili e privilegiati, entro il 31.03.2014 (ritenendo il termine originario del 31.01.2014 non rispettabile), salvo per quelli per i quali potrebbero insorgere eventuali contestazioni. Ciò è riepilogato nella tabella che segue:

Realizzi	Epoca	Importo	Debiti	Importo	
Magazzino	31/01/2014	2.242.543	Prededuzione	3.198.121	
Cessione Azienda	28/02/2014	8.050.000	Privilegiati	11.417.939	
Affitti azienda	28/02/2014	175.000	Totale		14.616.060
Crediti commerciali	28/02/2014	4.500.000	- prededucib pag. successivi		-347.500
Crediti tributari	28/02/2014	425.437			
	Totale	15.392.980	Totale		14.268.560

I crediti chirografari potranno essere probabilmente pagati in parte entro la fine del 2014, essendo legato detto pagamento alla regolare esazione di tutti i crediti commerciali.

Va precisato che i tempi di soddisfacimento dei creditori chirografari, almeno nella misura definitiva, potrebbero subire dei ritardi dovuti a:

- possibili contenziosi con gli Istituti di credito in relazione alla titolarità di parte dei crediti oggetto di cessione (in relazione alla effettiva opponibilità della stessa);
- contenziosi con agenti, per il riconoscimento delle indennità (misura e spettanza);
- contenziosi con clienti (già emersi in fase embrionale) per danni a seguito di eventuali inadempimenti contrattuali;
- eventuali recuperi di crediti in sofferenza o incagliati.


Va, peraltro, evidenziato, che dalla data di apertura della

procedura (16/7), vi è stato un continuo e regolare incasso di crediti verso la clientela, con incremento delle disponibilità liquide (alla data del 3.10.2013 pari ad Euro 4.099.779), circostanza, questa, che fa ben sperare in una esecuzione del Piano sufficientemente puntuale.

Per i motivi sopra esposti, il sottoscritto Commissario Giudiziale, ritiene conveniente per i creditori l'accoglimento della proposta di concordato preventivo della Società Contarini Vini e Spumanti S.p.A. così come presentata, anche rispetto all'alternativa del fallimento, riservandosi di esprimere il proprio definitivo parere nei termini di cui all'art. 180, co. 3, L.F. Treviso, lì 7.10.2013

Il Commissario Giudiziale

Dott. Luigi Di Fant



9. ALLEGATI ALLA RELAZIONE

Si allegano alla presente i seguenti documenti e prospetti:

1. Prospetto dettaglio analitico crediti commerciali
2. Prospetto dettaglio debiti verso professionisti;
3. Prospetto dettaglio debiti verso agenti;
4. Prospetto dettaglio debiti verso artigiani;
5. Prospetto dettaglio debiti verso coltivatori diretti e cooperative agricole;
6. Prospetto dettaglio debiti verso banche in chirografo;
7. Prospetto dettaglio creditori chirografari.